MINISTERO
DELL' INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

Elezioni politiche suppletive

Pubblicazione n. 1

Elezione suppletiva
in un collegio uninominale
della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica

Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature

2020

MINISTERO DELL' INTERNO

interno.gov.it

Luglio 2020

A cura del

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

Premessa

La legge 3 novembre 2017, n. 165, ha profondamente innovato il sistema di elezione delle Camere ed ha previsto che, in caso di vacanza di un seggio attribuito in un collegio uninominale con sistema maggioritario, si proceda ad elezione suppletiva in quel collegio.

Al fine di facilitare le operazioni preparatorie, è stata elaborata la presente pubblicazione che compendia, in unico volume, le istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature per le elezioni suppletive della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 20, nono comma, del d.P.R. n. 361 / 1957, inserito dalla citata legge n. 165, sono stati predisposti i fac-simile dei moduli da pubblicare sul sito del Ministero dell'interno, che si riportano nella presente pubblicazione alla sezione «Modulistica» (pagina 67 e seguenti).

INDICE

Pagina

Introduzione 11

1. Contrassegno di ciascun candidato nel collegio uninominale

1.1. Il deposito del contrassegno insieme alla dichiarazione di presentazione della candidatura nel collegio uninominale 15

1.2. Caratteristiche del contrassegno del candidato 15

1.2.1. Divieto di contrassegni che fanno riferimento ad ideologie di stampo fascista o nazista 17

1.2.2. Invito alla sostituzione del contrassegno 17

2. Formazione delle candidature nell'elezione suppletiva

2.1. Presentazione delle candidature nel collegio uninominale 19

2.1.1. La dichiarazione di presentazione delle candidature uninominali con i contrassegni 19

2.1.2. Autenticazione delle firme dei sottoscrittori della candidatura (per i partiti o gruppi politici che devono raccogliere le sottoscrizioni) 22

2.1.3. Indicazione dei delegati del candidato 26

2.2. Certificati attestanti che i presentatori della candidatura sono elettori del collegio uninominale 27

2.3. Dichiarazione di accettazione della candidatura nel collegio uninominale . . 29

2.4. Dichiarazione sostitutiva di ogni candidato con cui si attesta l'insussistenza della condizione di incandidabilità 30

2.5. Certificati attestanti che i candidati nel collegio uninominale sono elettori di un qualsiasi comune della Repubblica 32

2.6. Esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo 33

2.7. Indicazione, da parte di colui che deposita la candidatura, del soggetto incaricato di effettuare la comunicazione del *curriculum vitae* e del certificato penale del candidato 33

Decreto del Ministro dell'interno 20 marzo 2019

Pubblicazione sul sito *internet* del Ministero dell'interno dei *curriculum vitae* e dei certificati penali dei candidati in occasione delle elezioni europee e politiche 33

Allegato *A* – Specifiche delle regole tecniche per la comunicazione telematica al Ministero dell'interno del *curriculum vitae* e del certificato penale del candidato 36

Pagina

3. Presentazione delle candidature presso l'Ufficio centrale circoscrizionale per la Camera e presso l'Ufficio elettorale regionale per il Senato

3.1. Termini di presentazione delle candidature nel collegio uninominale all'Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera dei deputati, e all'Ufficio elettorale regionale, per il Senato della Repubblica 41

4. L'Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, e l'Ufficio elettorale regionale, per il Senato, e le operazioni relative all'esame delle candidature

4.1. Composizione dell'Ufficio centrale circoscrizionale 42

4.2. Composizione dell'Ufficio elettorale regionale 42

4.3. Termini per le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio elettorale regionale relative all'esame delle candidature presentate 42

4.4. Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio elettorale regionale relative all'esame delle candidature presentate 43

4.4.1. Accertamento della data di presentazione della candidatura 43

4.4.2. Verifica del numero delle sottoscrizioni dei presentatori della candidatura 43

4.4.3. Esame delle singole candidature 45

4.4.3.1. Controllo, per ogni candidato, della sussistenza della situazione di incandidabilità ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 . 45

4.4.3.2. Controllo delle dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati nel collegio uninominale . . . 52

4.4.3.3. Controllo del possesso, da parte di ciascun candidato, del requisito dell'età prescritta per poter essere eletti alla carica di deputato e/o senatore 52

4.4.3.4. Controllo del certificato elettorale di iscrizione di ciascun candidato nelle liste elettorali di un comune della Repubblica . . . 53

4.5. Eventuale ammissione di nuovi documenti – Decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, e dell'Ufficio elettorale regionale, per il Senato, in relazione alle candidature ammesse 54

4.6. Comunicazione ai delegati dei candidati delle decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, e dell'Ufficio elettorale regionale, per il Senato 54

4.7. Sospensione delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, e dell'Ufficio elettorale regionale, per il Senato 55

5. Operazioni dell'Ufficio in seguito alle decisioni sui ricorsi o dopo la scadenza del termine per ricorrere

5.1. Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, e dell'Ufficio elettorale regionale, per il Senato, in ordine alle candidature nel collegio uninominale 56

5.2. Stampa dei manifesti con i nominativi dei candidati nel collegio uninominale – Stampa delle schede di votazione 56

Pagina

a) Stampa del manifesto con i contrassegni e i nominativi dei candidati nel collegio uninominale 57

b) Stampa della scheda di votazione con i simboli e i nominativi dei candidati nel collegio uninominale 57

5.3. Comunicazione delle candidature ammesse alle giunte comunali ai fini dell'assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale . . 58

6. Ricorsi all'Ufficio centrale nazionale

6.1. Decisioni degli Uffici centrali circoscrizionali e degli Uffici elettorali regionali che possono essere impugnate con ricorso all'Ufficio centrale nazionale . . . 59

6.2. Soggetti interessati a ricorrere 59

6.3. Termine e modalità per presentare i ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio elettorale regionale 60

6.4. Invio dei ricorsi all'Ufficio centrale nazionale 60

6.5. Decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sui ricorsi – Comunicazione delle decisioni 61

7. Designazione dei rappresentanti dei candidati presso gli uffici elettorali di sezione, presso gli Uffici centrali circoscrizionali e presso gli Uffici elettorali regionali

7.1. Attribuzioni dei delegati di ciascuna lista di candidati 62

7.2. Modalità di presentazione delle designazioni dei rappresentanti di lista da parte dei delegati 62

7.3. Organi ai quali deve essere diretta la designazione dei rappresentanti di lista presso gli Uffici elettorali – Termini 63

7.3.1. Rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione 64

7.3.2. Rappresentanti di lista presso gli Uffici centrali circoscrizionali, per la Camera, e presso gli Uffici elettorali regionali, per il Senato 64

7.4. Requisiti dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali 65

MODULISTICA

ALLEGATO 1 Pagina

Elezioni suppletiva della Camera dei deputati

Modello di dichiarazione di presentazione di una candidatura in un collegio uninominale da parte di un partito o gruppo politico che **non ha** l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni 69

Pagina

Allegato 2

Elezione suppletiva della Camera dei deputati

Modello di dichiarazione di presentazione di una candidatura in un collegio uninominale da parte di un partito o gruppo politico che **ha** l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni – Atto principale 75

Allegato 2-*bis*

Elezione suppletiva della Camera dei deputati

Modello di dichiarazione di presentazione di una candidatura in un collegio uninominale da parte di un partito o gruppo politico che **ha** l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni – Atto separato 81

Allegato 3

Elezioni suppletiva del Senato della Repubblica

Modello di dichiarazione di presentazione di una candidatura in un collegio uninominale da parte di un partito o gruppo politico che **non ha** l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni 87

Allegato 4

Elezione suppletiva del Senato della Repubblica

Modello di dichiarazione di presentazione di una candidatura in un collegio uninominale da parte di un partito o gruppo politico che **ha** l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni – Atto principale 93

Allegato 4-*bis*

Elezione suppletiva del Senato della Repubblica

Modello di dichiarazione di presentazione di una candidatura in un collegio uninominale da parte di un partito o gruppo politico che **ha** l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni – Atto separato 99

Allegato 5

Elezione suppletiva della Camera dei deputati

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato nel collegio uninominale 105

Allegato 6

Elezione suppletiva del Senato della Repubblica

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato nel collegio uninominale 109

Pagina

ALLEGATO 7

Elezione suppletiva della Camera dei deputati

Modello di dichiarazione sostitutiva del candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità 113

ALLEGATO 8

Elezione suppletiva del Senato della Repubblica

Modello di dichiarazione sostitutiva del candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità 117

ALLEGATO 9

Elezione suppletiva

Modello di dichiarazione in cui si indica il soggetto incaricato di comunicare alla piattaforma informatica del Ministero dell'interno il *curriculum vitae* e il certificato penale del candidato 121

ALLEGATO 10

Elezione suppletiva della Camera dei deputati

Modello di verbale di ricevuta della presentazione della candidatura nel collegio uninominale presso la cancelleria della Corte d'appello capoluogo di regione in cui ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale 125

ALLEGATO 11

Elezione suppletiva del Senato della Repubblica

Modello di verbale di ricevuta della presentazione della candidatura nel collegio uninominale presso la cancelleria della Corte d'appello capoluogo di regione in cui ha sede l'Ufficio elettorale regionale 129

ALLEGATO 12

Elezione suppletiva della Camera dei deputati

Modello di manifesto con i nomi dei candidati nel collegio uninominale e i relativi contrassegni 133

ALLEGATO 13

Elezione suppletiva del Senato della Repubblica

Modello di manifesto con i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e i relativi contrassegni 137

Pagina

ALLEGATO 14

Elezione suppletiva della Camera dei deputati

Modello di ricevuta della designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti di un candidato nel collegio uninominale presso gli uffici elettorali di sezione di un medesimo comune 141

ALLEGATO 15

Elezione suppletiva del Senato della Repubblica

Modello di ricevuta della designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti di un candidato nel collegio uninominale presso gli uffici elettorali di sezione di un medesimo comune 145

ALLEGATO 16

Elezione suppletiva della Camera dei deputati

Modello di ricevuta della designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti di un candidato nel collegio uninominale presso l'Ufficio centrale circoscrizionale 149

ALLEGATO 17

Elezione suppletiva del Senato della Repubblica

Modello di ricevuta della designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti di un candidato nel collegio uninominale presso l'Ufficio elettorale regionale 153

ALLEGATO 18

Elezione suppletiva della Camera dei deputati

Modello di designazione del mandatario elettorale da parte del candidato nel collegio uninominale 157

ALLEGATO 19

Elezione suppletiva del Senato della Reubblica

Modello di designazione del mandatario elettorale da parte del candidato nel collegio uninominale 161

Introduzione

L'articolo 86, comma 3, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957, come modificato dall'articolo 1, comma 30, lettera *c)*, della legge n. 165 / 2017, stabilisce che, nel caso in cui rimanga vacante un seggio attribuito in un collegio uninominale della Camera dei deputati, si effettuano le elezioni suppletive. Per lo svolgimento di tali consultazioni, il comma 4 del suddetto articolo 86 prevede che si proceda ai sensi dell'articolo 21-*ter* del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo n. 533 / 1993, in quanto applicabili.

Anche per il Senato della Repubblica, l'articolo 19 del citato d.lgs. n. 533 / 1993 prevede analogamente che, in caso di vacanza di un seggio senatoriale attribuito in un collegio uninominale, le elezioni suppletive si svolgano secondo le disposizioni del medesimo articolo 21-*ter*.

Ai sensi dei commi 1 e 2 di quest'ultima norma, il Presidente della Camera o del Senato deve dare immediata comunicazione della vacanza al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato ed i relativi comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno tra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.

Le elezioni suppletive sono indette per una data di votazione che deve svolgersi **non oltre il termine di novanta giorni dalla data della vacanza** dichiarata dalla Giunta delle elezioni ma:

- qualora tutti o parte dei suddetti novanta giorni cadano nel periodo estivo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre o in quello invernale tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, la norma ne prevede la proroga da parte del Governo, rispettivamente, di non oltre 45 giorni nel periodo estivo e di non oltre 30 giorni in quello invernale (successivi commi 3 e 4 dell'articolo 21-*ter*);

- qualora, entro il termine di centottanta giorni dalla dichiarazione della vacanza, si svolgano altre consultazioni elettorali nel medesimo territorio o in una parte di esso, il Governo può disporre la proroga del termine di cui al comma 3 (indizione entro 90 giorni) fino alla data necessaria per permettere lo svolgimento contestuale con tali consultazioni (comma 3-*bis* dell'articolo 21-*ter* del d.lgs. n. 533 / 1993, come inserito dall'articolo 1, comma 968, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

L'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, ha stabilito che – **in caso di seggi dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2020** – il termine entro cui sono indette le elezioni suppletive è fissato in 240 giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni.

Il parlamentare eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento delle Camere. Le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni (articolo 21-*ter*, commi 5 e 6).

Per le elezioni suppletive l'articolo 86 del d.P.R. n. 361 / 1957 per la Camera e l'articolo 19, comma 1, del d.lgs. n. 533 / 1993 per il Senato rendono applicabili a tutte le elezioni suppletive della Camera e del Senato, con il richiamo al suddetto articolo 21-*ter*, modificato dall'articolo 2 della legge n. 51 / 2019, le specifiche disposizioni dettate per l'elezione nel collegio uninominale di una regione che elegge un solo senatore. Anche il modello della scheda di voto è quello previsto dalle tabelle *F* e *G* allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70.

Viceversa, la normativa sui collegi del Trentino Alto-Adige, anch'essi citati dall'articolo 21-*ter*, comma 1, non può considerarsi applicabile alle elezioni suppletive, perché in quei collegi la scheda è ormai quella nazionale, ai sensi della legge n. 165 / 2017, comprendendo non solo i candidati uninominali ma anche le liste ad essi collegate, liste che non si ripresentano in occasione delle consultazioni in questione.

Pertanto, il procedimento per le elezioni suppletive in qualsiasi

collegio uninominale del territorio nazionale trova disciplina, oltre che nell'articolo 21-*ter* in commento, anche nelle corrispondenti norme che regolano sia l'elezione "ordinaria" nel collegio camerale "Valle d'Aosta", sia l'elezione nel collegio senatoriale di una regione che elegge un solo senatore e quindi, rispettivamente, negli articoli 92 e 93 del d.P.R. n. 361 / 1957 e negli articoli 20, come modificato dall'articolo 2 della legge n. 51 / 2019, 20-*bis* e 21 del d.lgs. n. 533 / 1993.

Ai sensi dell'articolo 92, comma 1, numero 3), del d.P.R. n. 361 / 1957 per la Camera e dell'articolo 20, comma 1, lettera *a)*, del d.lgs. n. 533 / 1993 per il Senato, **il contrassegno di ciascun candidato non va presentato al Ministero dell'interno** (a differenza di quanto avviene in occasione delle elezioni politiche generali), **ma deve essere depositato insieme alla dichiarazione della candidatura** presso l'Ufficio centrale circoscrizionale per la Camera o presso l'Ufficio elettorale regionale per il Senato; infatti, non trovano applicazione, in caso di elezioni suppletive, gli articoli 14, primo comma, 14-*bis*, 15, 16 e 17 del d.P.R. n. 361 / 1957.

Gli adempimenti e le attribuzioni di competenza della cancelleria della Corte d'appello del capoluogo di regione sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale (il cui ambito territoriale ricomprende il collegio uninominale interessato per le elezioni suppletive della Camera dei deputati) sono analoghi a quelli svolti dalle stesse cancellerie in occasione delle elezioni politiche ordinarie, considerando, però, sia la maggiore semplicità del procedimento di presentazione delle sole candidature uninominali nel collegio sia, ovviamente, l'inapplicabilità delle disposizioni sulle liste nei collegi plurinominali, sui candidati supplenti, sui collegamenti, sulle quote di genere, ecc.

Anche per le funzioni esercitate dalla cancelleria della Corte d'appello sede dell'Ufficio elettorale regionale (il cui ambito territoriale ricomprende il collegio uninominale interessato per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica) valgono le considerazioni che precedono.

L'articolo 1, commi 14 e 15, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, ha stabilito – in occasione dello svolgimento delle competizioni elettorali di qualunque genere (escluse le elezioni amministrative per i comuni sotto i 15.000 abitanti) – l'obbligo, per i partiti, movimenti politici e liste che si presentino alle elezioni, di pubblicare sul proprio

sito *internet* il *curriculum vitae* fornito dai propri candidati e il relativo certificato penale, rilasciato dal casellario giudiziale.

L'obbligo di pubblicazione deve essere adempiuto entro il 14º giorno antecedente la data delle elezioni.

Non è richiesto il consenso espresso degli interessati.

Il certificato penale deve essere rilasciato dal casellario giudiziario non prima di 90 giorni dalla data fissata per la consultazione elettorale.

Se la richiesta del certificato penale è effettuata per ottemperare a tale obbligo, le imposte di bollo e le altre spese sono ridotte della metà.

Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 15 del suddetto articolo 1, il Ministro dell'interno ha emanato il decreto 20 marzo 2019, con il relativo allegato tecnico, applicabile anche alle elezioni suppletive, per quanto compatibile.

Ed invero, i documenti informatici contenenti i *curriculum vitae* e i certificati penali devono poi essere comunicati all'apposita piattaforma informatica del Ministero dell'interno, seguendo le prescrizioni di cui al suddetto decreto con l'allegato tecnico, ai fini della successiva pubblicazione *anche* sul sito del Ministero dell'interno.

1. Contrassegno di ciascun candidato nell'elezione suppletiva

1.1. Il deposito del contrassegno insieme alla dichiarazione di presentazione della candidatura nel collegio uninominale

Come già detto nell'*Introduzione*, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, numero 3), del d.P.R. n. 361 / 1957 per la Camera e dell'articolo 20, comma 1, lettera *a)*, del d.lgs. n. 533 / 1993 per il Senato, **il contrassegno di ciascun candidato non va presentato al Ministero dell'interno** (a differenza di quanto avviene in occasione delle elezioni politiche generali), **ma deve essere depositato insieme alla dichiarazione della candidatura** presso il competente Ufficio centrale circoscrizionale per la Camera o presso il competente Ufficio elettorale regionale per il Senato; infatti, non trovano applicazione, in caso di elezioni suppletive, gli articoli 14, primo comma, 14-*bis*, 15, 16 e 17 del d.P.R. n. 361 / 1957; tra l'altro, non è possibile effettuare collegamenti tra liste o tra candidati, né è richiesta la presentazione del programma elettorale con l'indicazione del capo della forza politica, né la presentazione dello statuto o della dichiarazione di trasparenza.

1.2. Caratteristiche del contrassegno del candidato

La normativa elettorale ha dettato una tutela sempre più rigorosa dei contrassegni utilizzati tradizionalmente dai partiti politici; la disciplina della materia può essere riassunta come segue.

I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro candidature con un contrassegno che riproduca quel simbolo.

→ Articolo 14, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957

La norma anzidetta cita solo i partiti: da tale obbligo, quindi,

sono esclusi i gruppi politici, che sono formazioni occasionali nelle quali confluiscono correnti politiche diverse e non hanno un contrassegno tradizionale.

Nel caso in cui più partiti o gruppi politici intendano presentare un unico candidato, essi possono presentare, a tal fine, un **contrassegno composito** nel quale sia riprodotto, in tutto o in parte, il loro contrassegno insieme a quello di un altro o di altri partiti o gruppi.

Qualora il contrassegno contenga, anche in parte, simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo, deve essere depositato **anche un atto di autorizzazione al deposito del simbolo** da parte del presidente o segretario o rappresentante legale, a livello nazionale, regionale o provinciale, del partito medesimo, autenticato ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 53 / 1990.

Ai partiti che non abbiano un simbolo tradizionale e ai gruppi politici è fatto assoluto **divieto di presentare contrassegni identici o confondibili con quelli che riproducono simboli utilizzati tradizionalmente da altri partiti, ovvero che riproducono simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore**.

→ Articolo 14, terzo e sesto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957

Per quanto concerne i contrassegni non tradizionali – ferma restando la necessità che non siano confondibili con quelli tradizionalmente usati da partiti presenti in Parlamento – la priorità nella presentazione all'Ufficio costituisce titolo; quindi *sarà rivolto invito a sostituire i contrassegni non tradizionali che risulteranno identici o confondibili con quelli presentati in precedenza*.

→ Articolo 14, terzo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957

Per quanto riguarda il concetto di « confondibilità », l'articolo 14 citato precisa che costituiscono « *elementi di confondibilità* » – congiuntamente o isolatamente considerati:

- la rappresentazione grafica e cromatica generale;
- i simboli riprodotti;
- i singoli dati grafici;
- le espressioni letterali;
- le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli

orientamenti o delle finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica.

→ Articolo 14, quarto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957

Tra l'altro, non è ammessa la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precludere surrettiziamente l'uso del contrassegno ad altri soggetti politici interessati a utilizzarlo.

→ Articolo 14, quinto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957

È fatto divieto di presentare:

- contrassegni nei quali siano riprodotti immagini o soggetti religiosi

  → Articolo 14, settimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957

- contrassegni **che utilizzano denominazioni e/o simboli o marchi di società (anche calcistiche) senza apposita autorizzazione all'uso da parte di dette società**, con firma del rappresentante legale autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53 / 1990.

1.2.1. Divieto di contrassegni che fanno riferimento ad ideologie di stampo fascista o nazista

Sono tassativamente vietati i contrassegni in cui siano contenute parole, espressioni, immagini, disegni o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie: per esempio, le parole «fascismo», «nazismo», «nazionalsocialismo» e simili, nonché qualunque simbologia che richiami anche indirettamente tali ideologie. Infatti, la presentazione dei contrassegni che contengono, anche in parte, tali elementi, parole o simboli deve considerarsi vietata a norma della XII disposizione transitoria e finale, primo comma, della Costituzione e dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni. Su tali fattispecie devono richiamarsi le sentenze del Consiglio di Stato, Quinta Sezione, 6 marzo 2013, nn. 1354 e 1355.

1.2.2. Invito alla sostituzione del contrassegno

L'Ufficio – in analogia con quanto stabilito dall'articolo 16, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957 – invita

i delegati dei candidati per i quali i contrassegni siano stati ricusati a presentare un nuovo esemplare entro 48 ore.

Contro questa decisione non sono ammessi i ricorsi previsti dal citato articolo 16; tuttavia, poiché la ricusazione di un contrassegno comporta analogo esito per la candidatura, qualora gli interessati non provvedano a sostituirlo (eliminando i vizi rilevati dall'Ufficio) entro l'anzidetto termine, la decisione di cui trattasi può essere impugnata dinanzi all'Ufficio centrale nazionale, ai sensi dell'articolo 23 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957.

2. Formazione delle candidature nell'elezione suppletiva

2.1. Presentazione delle candidature nel collegio uninominale

2.1.1. La dichiarazione di presentazione della candidatura

La presentazione della candidatura uninominale per l'elezione suppletiva è regolata, in quanto applicabili, dagli articoli 20 e 21 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957, per la Camera, e dall'articolo 9 del testo unico di cui al d.lgs. n. 533 / 1993, per il Senato.

Per la **Camera dei deputati**, la candidatura deve essere presentata presso la cancelleria della Corte d'appello del capoluogo di regione **sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale** il cui ambito territoriale ricomprende il collegio uninominale interessato, insieme alla documentazione indicata dalla legge: certificato elettorale dei sottoscrittori quali aventi diritto al voto nel collegio interessato, dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato, dichiarazione sostitutiva del candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità, certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica del candidato.

Per il **Senato della Repubblica**, la succitata candidatura deve essere presentata presso la cancelleria della Corte d'appello **sede dell'Ufficio elettorale regionale** il cui ambito territoriale ricomprende il collegio uninominale interessato, sempre unitamente alla documentazione di cui sopra.

Come detto in precedenza, **insieme alla dichiarazione di presentazione della candidatura**, presso la cancelleria della Corte d'appello competente, **deve essere depositato anche il contrassegno del candidato** (articolo 92, primo comma, numeri 2) e 3), d.P.R.

n. 361/1957 e articolo 20, comma 1, lettera *a)*, d.lgs. n. 533 / 1993) in **tre esemplari del diametro di 10 cm** e **tre esemplari del diametro di 3 cm**.

Si soggiunge, tuttavia, che, con decisione del 21 dicembre 2018, l'Ufficio centrale nazionale presso la Corte di Cassazione ha affermato che l'eventuale mancata presentazione del contrassegno, da parte di una forza politica che lo ha già presentato al Ministero dell'interno in occasione delle elezioni politiche generali, non può costituire motivo di ricusazione della candidatura «essendo a tal fine del tutto sufficiente la descrizione particolareggiata di esso nella dichiarazione di presentazione della candidatura, che avrebbe consentito all'Ufficio centrale circoscrizionale di verificarne la conformità a quello già a suo tempo depositato e ammesso».

La candidatura nel collegio uninominale dev'essere ovviamente presentata con un'apposita dichiarazione scritta.

Va, peraltro, rilevato che, non essendovi deposito del contrassegno del candidato presso il Ministero dell'interno e contestuale designazione dei rappresentanti incaricati di effettuare la presentazione delle liste ex articolo 17 del d.P.R. n. 361 / 1957, la presentazione della candidatura nel collegio uninominale deve essere sottoscritta, in caso di esonero dall'onere di raccogliere le sottoscrizioni, dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico.

In ogni caso, il Ministero dell'interno trasmette all'Ufficio centrale circoscrizionale per la Camera dei deputati ed all'Ufficio elettorale regionale per il Senato della Repubblica la documentazione necessaria per valutare il diritto all'esonero.

Non sono prescritte particolari formulazioni per la dichiarazione di presentazione della candidatura: è quindi sufficiente che essa contenga i requisiti sostanziali richiesti dalla legge.

A tal riguardo, però, da ultimo, la legge 3 novembre 2017, n. 165, aggiungendo il nono comma all'articolo 20 del d.P.R n. 361 / 1957, ha previsto che il **Ministero dell'interno, entro il 45° giorno antecedente quello della votazione, metta a disposizione nel proprio sito internet il fac-simile dei moduli** per la presentazione delle liste e candidature.

Si allegano, quindi, in versioni distinte per Camera e Senato, appositi modelli di dichiarazione, che i presentatori potranno utilizzare:

- uno per il caso in cui la formazione politica sia esonerata dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni (allegato 1 per la Camera, allegato 3 per il Senato);
- l'altro da utilizzare, invece, nel caso in cui la formazione politica sia tenuta a raccogliere le sottoscrizioni (con un atto principale ed uno separato per il prosieguo della raccolta delle firme) (allegati 2 e 2-*bis* per la Camera, allegati 4 e 4-*bis* per il Senato).

Si uniscono, tra l'altro, sempre in versioni distinte per la Camera e per il Senato, i modelli riguardanti la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato e la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità.

RESTA FERMA, COMUNQUE, LA NON OBBLIGATORIETÀ DELL'UTILIZZAZIONE DI TALI MODELLI MINISTERIALI, BEN POTENDO I PROMOTORI DELLA RACCOLTA DI SOTTOSCRIZIONI PRESENTARE ALTRA MODULISTICA, PURCHÉ IN LINEA CON TUTTE LE PRESCRIZIONI DI LEGGE.

Ed invero, la dichiarazione di presentazione della candidatura, per essere regolare, oltre alle **generalità del candidato nel collegio uninominale**, con l'indicazione del suo codice fiscale, deve contenere i requisiti essenziali richiesti dalla legge, che sono i seguenti:

a) firme dei sottoscrittori (salvo che la formazione politica abbia diritto all'esonero);

b) sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della candidatura da parte del presidente o segretario del partito (articolo 18-*bis*, comma 2) per le formazioni politiche aventi diritto all'esonero;

c) autenticazione delle firme dei sottoscrittori della candidatura, nel caso in cui la formazione politica sia obbligata a raccogliere le sottoscrizioni;

d) stampa e descrizione del contrassegno del candidato;

e) indicazione dei delegati del candidato.

Quanto al numero delle sottoscrizioni necessarie per proporre la candidatura nel collegio, ai sensi sia dell'articolo 92, comma 1, numero 2), del d. P. R. n. 361 / 1957 per la Camera, sia dell'articolo 20, comma 1, lettera *a)* del d. lgs. n. 533 / 1993 per il Senato, la **dichiarazione di presentazione** del **candidato uninominale dovrà essere sottoscritta da almeno 300 e da non più di 600 elettori del collegio camerale o senatoriale**.

Trova, ovviamente, applicazione anche nelle elezioni suppletive l'esonero dall'obbligo di sottoscrizioni previsto, per la Camera, dall'articolo 18-*bis*, comma 2, primo e ultimo periodo, del suddetto d.P.R. n. 361 / 1957; tale disposizione, in virtù del richiamo operato dall'articolo 9, comma 2, del d.lgs. n. 533 / 1993, disciplina anche il regime di esonero dall'obbligo di sottoscrizioni per il Senato.

2.1.2. Autenticazione delle firme dei sottoscrittori della candidatura (per i partiti o gruppi politici che devono raccogliere le sottoscrizioni)

Le firme degli elettori che sottoscrivono la dichiarazione di presentazione della **candidatura** devono essere autenticate da uno dei soggetti espressamente indicati **nell'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53**.

L'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è così formulato:

« Articolo 14.

« 1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29 [ora: dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533], dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1976, n. 240, e dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate dei tribunali, i segretari delle procure della Re-

pubblica, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali, e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che abbiano comunicato la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

« 2. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui [al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15] [ora: articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)].

« 3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.».

L'articolo 6, comma 6, della legge n. 165 / 2017 ha aggiunto, **a regime**, nel novero dei soggetti già abilitati a eseguire le autentiche delle sottoscrizioni, **i sindaci metropolitani, i componenti della conferenza metropolitana e i consiglieri metropolitani**.

→ Articolo 18-*bis*, comma 1, quarto periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957

In sintesi in base al nuovo testo dell'articolo 14 della legge n. 53 / 1990, **sono competenti ad eseguire le autenticazioni** – *che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste da leggi elettorali o referendarie nazionali*:

- i notai stessi;
- i giudici di pace;
- i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate dei tribunali;
- i segretari delle procure della Repubblica;

- i presidenti delle province;
- i sindaci metropolitani;
- i sindaci;
- gli assessori comunali;
- gli assessori provinciali;
- i componenti della conferenza metropolitana;
- i presidenti dei consigli comunali;
- i presidenti dei consigli provinciali;
- i consiglieri provinciali che abbiano comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia;
- i consiglieri metropolitani;
- i consiglieri comunali che abbiano comunicato la propria disponibilità al sindaco;
- i presidenti dei consigli circoscrizionali;
- i vicepresidenti dei consigli circoscrizionali;
- i segretari comunali;
- i segretari provinciali;
- i funzionari incaricati dal sindaco;
- i funzionari incaricati dal presidente della provincia.

→ Articolo 20, quinto comma, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957

→ Articolo 14, comma 1, della legge n. 53 / 1990

Il Ministero della Giustizia ha chiarito che i pubblici ufficiali previsti dal citato articolo 14, ai quali è espressamente attribuita la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori, dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.

Pertanto, a titolo esemplificativo, i sindaci metropolitani, i componenti della conferenza metropolitana ed i consiglieri metropolitani potranno autenticare le firme in tutto il territorio della città metropolitana.

Si precisa, comunque, che tutti i suddetti pubblici ufficiali possono autenticare, **purché all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari**, le sottoscrizioni previste dal procedimento elettorale (che non siano espressamente attribuite dalla legge alla competenza autenticatoria solo del notaio).

A norma dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 53 / 1990,

L'AUTENTICAZIONE deve essere COMPIUTA CON LE MODALITÀ ATTUALMENTE PREVISTE DALL'ARTICOLO 21, COMMA 2, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445, e che sono le seguenti:

- l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;
- il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio.

Il d.P.R. n. 445 / 2000 [Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo *A)*], ha abrogato la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (articolo 77, comma 1), e ha disciplinato l'autenticazione delle sottoscrizioni nell'articolo 21, comma 2, il quale dispone:

« Articolo 21 – *Autenticazione delle sottoscrizioni*.

« 1. *(Omissis)*.

« 2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio (R).».

Per l'autenticazione è dovuto dai richiedenti, al notaio o al can-

celliere, l'onorario di 0,05 euro [già lire 100] per ogni sottoscrizione autenticata.

→ Articolo 20, quinto comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957

2.1.3. Indicazione dei delegati del candidato

La dichiarazione di presentazione della candidatura nel collegio uninominale deve anche indicare *due delegati effettivi e due delegati supplenti* del candidato medesimo, autorizzati:

- a designare i rappresentanti del candidato presso gli uffici elettorali di sezione, presso l'Ufficio centrale circoscrizionale per la Camera o presso l'Ufficio elettorale regionale per il Senato;
  - → Articolo 20, ottavo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957
  - → Articolo 9, comma 1, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533 / 1993
- a prendere cognizione delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e dall'Ufficio elettorale regionale e delle modificazioni da questo apportate alla candidatura;
- a ricevere le comunicazioni;
- a proporre i ricorsi di cui all'articolo 23 del d.P.R. n. 361 / 1957;
- ad assistere alle operazioni di sorteggio delle candidature.
  - → Articolo 24, primo comma, numero 2), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957
  - → Articolo 11, comma 1, lettera *a)*, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533 / 1993

Nulla vieta che vengano designati come delegati del candidato alcuni sottoscrittori oppure i candidati.

L'indicazione dei delegati del candidato non è un requisito essenziale della dichiarazione di presentazione della candidatura.

Un'eventuale mancata indicazione di tali delegati non comporterà la nullità della dichiarazione; avrà, come conseguenza, l'impossibilità, per il partito o gruppo politico presentatore della candidatura, di nominare propri rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione, presso l'Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, e presso l'Ufficio elettorale regionale, per il Senato, nonché di presentare ricorsi e di assistere alle operazioni di sorteggio del numero d'ordine da assegnare alla candidatura stessa.

2.2. Certificati attestanti che i presentatori della candidatura sono elettori del collegio uninominale

Prima di illustrare il presente paragrafo, sembra opportuno fornire chiarimenti sull'applicabilità, ai procedimenti elettorali, delle disposizioni introdotte per finalità di semplificazione dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), nella normativa generale in materia di documentazione amministrativa.

In particolare, l'articolo 40, comma 01, del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (come inserito dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 183 del 2011), prevede testualmente che:

> « Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti fra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.».

Inoltre, il comma 02 del citato articolo 40 dispone che, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati, sia apposta, a pena di nullità, la dicitura:

> « IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUÒ ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI PRIVATI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI.».

Tuttavia LE DISPOSIZIONI RICHIAMATE IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DOCUMENTALE E PROCEDIMENTALE – per quanto concerne i procedimenti elettorali, relativamente alla presentazione e all'accettazione delle candidature con riferimento alla raccolta delle sottoscrizioni – anche in base alla consolidata prassi amministrativa confortata dalla giurisprudenza – NON SONO CON ESSI COMPATIBILI.

È noto che **i procedimenti elettorali sono disciplinati da una normativa 'speciale' la quale non può essere derogata da disposizioni di carattere generale che non apportino, quindi, una espressa modifica alla specifica normativa**.

La tesi è stata già affermata dal Consiglio di Stato, Prima Sezione, con parere n. 283 / 2000 del 13 dicembre 2000 in tema di elezioni amministrative.

Rimane, pertanto, confermato il presente indirizzo interpretativo, e cioè che le anzidette disposizioni in materia di « autodichiarazioni »

non possono trovare applicazione alle certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni a soggetti privati concernenti l'accertamento dell'iscrizione nelle liste elettorali ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo.

Ne consegue che **risulta necessario produrre i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, i quali devono perciò considerarsi legittimamente esibiti e del tutto validi**.

Per garantire l'esistenza della condizione di elettore di un comune compreso nel collegio uninominale è necessario che la candidatura sia corredata dei certificati comprovanti, nei sottoscrittori, il possesso del requisito indicato.

Tali certificati potranno essere anche collettivi, cioè redatti in un unico atto, e dovranno essere rilasciati (entro 24 ore dalla richiesta) dai sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengano i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle rispettive liste elettorali.

→ Articolo 20, terzo e quarto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957

La certificazione rilasciata da una delle due Camere, nella quale si attesta che il candidato o il sottoscrittore è un parlamentare in carica, è equipollente al certificato elettorale in quanto il possesso di tale qualifica presuppone la permanenza del diritto di voto in capo all'interessato.

→ Corte suprema di cassazione, Ufficio centrale nazionale, decisione 26 febbraio 1994

La legge prevede la sanzione della reclusione da sei mesi a un anno a carico del sindaco inadempiente; se l'inadempimento non è doloso, la pena è diminuita della metà.

→ Articolo 105 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957

Ogni ritardo da parte dei sindaci nel rilasciare tali certificati recherebbe pregiudizio alla presentazione delle candidature e nei termini prescritti; pertanto ciò deve essere evitato con l'uso tempestivo dei mezzi che la legge pone a disposizione dell'autorità governativa.

I Prefetti dovranno, quindi, avvalersi, nel caso, della facoltà loro concessa dall'articolo 54, comma 11, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

per inviare un commissario presso il comune inadempiente appena se ne manifestasse la necessità, per l'immediato rilascio dei certificati.

2.3. Dichiarazione di accettazione della candidatura nel collegio uninominale

Altro documento da allegare alla candidatura è la **dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato nel collegio uninominale**.

→ Articolo 20, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957

Per compilare la dichiarazione di accettazione della candidatura non è richiesta alcuna formalità particolare (anche per tale dichiarazione, comunque, il Ministero dell'interno mette a disposizione i fac-simile dei relativi moduli sul proprio sito *internet* [allegati 5 e 6]).

È evidente, però, che tale atto dovrà essere singolo e non collettivo e che non potrà contenere condizioni o riserve in contrasto con la legge, o anche tali da rendere dubbia la volontà di accettare, *sic et simpliciter*, la candidatura.

L'accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati nel collegio uninominale è richiesta al momento in cui avviene la presentazione della medesima.

Pertanto, la dichiarazione di presentazione di una candidatura e/o le relative firme a corredo che rechino, eventualmente, una data anteriore all'accettazione della candidatura devono ritenersi assolutamente regolari, in linea con l'indirizzo giurisprudenziale formatosi su analoga questione sorta nelle elezioni amministrative.

→ Consiglio di Stato, quinta sezione, decisioni 3 maggio 1983, n. 134, e 6 luglio 1994, n. 732

La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere firmata dal candidato e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

→ Articolo 18-*bis*, comma 1, quinto periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957

Per i candidati che si trovino eventualmente all'estero, la dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere autenticata da un'autorità diplomatica o consolare italiana: essi, se residenti al-

l'estero, godono, comunque, dell'elettorato attivo per le elezioni suppletive e possono candidarsi.

→ Articolo 18-*bis*, comma 1, sesto periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957

Si ribadisce che:

- nessuno può essere candidato in più di UN COLLEGIO UNINOMINALE;
- nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, nel caso in cui si svolgano contemporaneamente elezioni suppletive di Camera e Senato.

→ Articolo 19, commi 3 e 6, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957

2.4. Dichiarazione sostitutiva di ogni candidato con cui si attesta l'insussistenza della condizione di incandidabilità

Un altro documento da allegare alla dichiarazione di presentazione della candidatura è la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA NELLA QUALE SI ATTESTA CHE IL CANDIDATO NON SI TROVA IN ALCUNA CONDIZIONE DI INCANDIDABILITÀ prevista dalla legge.

→ Articoli 1 e 2, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235

Si riportano gli articoli 1 e 2 del **d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235** *(Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi)*.

« **Articolo 1 – *Incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***.

« 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore:

« *a)* coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale;

« *b)* coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;

« *c)* coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.».

« **Articolo 2 –** ***Accertamento dell'incandidabilità in occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***.

« 1. L'accertamento della condizione di incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica comporta la cancellazione dalla lista dei candidati.

« 2. L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, dall'Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, dall'Ufficio elettorale regionale, per il Senato, e dall'Ufficio centrale per la circoscrizione estero, sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità di cui all'articolo 1, rese da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Gli stessi uffici accertano d'ufficio la condizione di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui vengano comunque in possesso comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo di cui all'articolo 1.

« 3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

« 4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2 e prima della proclamazione degli eletti, l'Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, l'Ufficio elettorale

regionale, per il Senato, e l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti del soggetto incandidabile.».

(Omissis)

La dichiarazione è resa da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. n. 445 / 2000.

Per compilare la dichiarazione sostitutiva nella quale si attesta l'insussistenza della condizione di incandidabilità non è richiesta alcuna formalità particolare. Un modello di dichiarazione è riportato negli allegati 7 e 8.

2.5. Certificati attestanti che i candidati nel collegio uninominale sono elettori di un qualsiasi comune della Repubblica

Per evitare che persone prive dell'elettorato attivo partecipino alle elezioni in qualità di candidati, l'articolo 20, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 (da applicare anche al Senato ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del d.lgs. n. 533 / 1993) richiede esplicitamente che la dichiarazione di presentazione della candidatura nel collegio uninominale sia corredata anche del **certificato in cui si attesta che il candidato medesimo è iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica**.

La certificazione rilasciata da una delle due Camere, nella quale si attesta che il candidato o il sottoscrittore è un parlamentare in carica, è equipollente al certificato elettorale in quanto il possesso di tale qualifica presuppone la permanenza del diritto di voto in capo all'interessato.

→ Corte suprema di cassazione, Ufficio centrale nazionale, decisione 26 febbraio 1994

Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati, valgono le modalità e le garanzie richiamate nel paragrafo 2.2 per il rilascio degli analoghi certificati per i sottoscrittori delle candidature.

2.6. Esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della presentazione delle candidature sono esenti dal pagamento delle imposte di bollo.

2.7. Indicazione, da parte di colui che deposita la candidatura, del soggetto incaricato di effettuare la comunicazione del *curriculum vitae* e del certificato penale del candidato

In occasione della presentazione della candidatura, il depositante deve rilasciare una dichiarazione, su apposito modulo (allegato 9), indicando – tra il presidente o il segretario o il rappresentante del partito/movimento o del candidato – il soggetto incaricato di effettuare la comunicazione del *curriculum vitae* e del certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale del candidato stesso, con la casella di posta elettronica certificata (PEC) o di posta elettronica ordinaria del soggetto incaricato.

Al fine di agevolare tale comunicazione, l'Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, o l'Ufficio elettorale regionale, per il Senato, trasmetterà la dichiarazione ricevuta alla Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno, affinché quest'ultima possa inviare, **entro il 20° giorno antecedente la votazione**, alla suddetta casella di posta elettronica, le credenziali necessarie per l'accesso alla piattaforma informatica «Trasparenza».

Si riportano qui di seguito il testo del decreto e l'allegato tecnico.

Articolo 1

(Destinatari e procedimento di pubblicazione)

1. In occasione delle elezioni del Parlamento nazionale e delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, sono pubblicati, per ciascun candidato ammesso, all'in-

terno della sezione denominata «Elezioni trasparenti» del sito *internet* del Ministero dell'interno istituita dall'articolo 4 della legge 3 novembre 2017, n. 165, il *curriculum vitae* ed il certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale, già pubblicati sul sito *internet* del partito, movimento politico o lista, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3.

2. I presidenti o segretari o rappresentanti dei partiti o movimenti politici o delle liste e i candidati ad esse collegati, che partecipano alle elezioni politiche ed a quelle europee, comunicano all'apposita piattaforma informatica denominata «Trasparenza» i documenti di cui al comma 1.

3. A tal fine, contestualmente al deposito dei contrassegni presso il Ministero dell'interno in occasione delle elezioni europee e di quelle politiche, il depositante del contrassegno rilascia una dichiarazione su apposito modulo in cui indica il soggetto incaricato di effettuare la comunicazione di cui al comma 2 nonché la rispettiva casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria, alla quale il Ministero dell'interno invia, entro il ventesimo giorno antecedente la data di votazione, le necessarie credenziali di accesso alla piattaforma informatica «Trasparenza».

Nelle elezioni suppletive, chi deposita la candidatura rilascia la dichiarazione in cui indica il soggetto incaricato all'Ufficio centrale circoscrizionale / elettorale regionale, in sede di presentazione della candidatura stessa (si veda l'apposito modulo: allegato 9).

4. Il soggetto incaricato, con le modalità tecniche ed operative indicate nell'Allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto, comunica alla piattaforma «Trasparenza» i documenti di cui al comma 1 entro e non oltre il decimo giorno antecedente la data di votazione, per le verifiche tecniche finalizzate alla loro pubblicazione.

5. Contestualmente alla comunicazione, il soggetto incaricato attesta la conformità di ciascuno dei documenti informatici

comunicati alla piattaforma rispetto a quelli già pubblicati sul sito *internet* del partito, movimento politico, lista o candidato collegato, garantendo, per ogni documento, l'accessibilità secondo la normativa vigente.

Articolo 2

(Mancato rispetto delle prescrizioni tecniche)

1. I documenti informatici che non rispettano le prescrizioni tecniche di cui all'Allegato *A* sono, con la specifica indicazione di errore, direttamente segnalati dalla piattaforma informatica al soggetto incaricato, ai fini del necessario adeguamento. In tal caso, il soggetto incaricato comunica alla piattaforma i documenti rispondenti alle prescrizioni tecniche, entro l'ottavo giorno antecedente la votazione.

Articolo 3

(Finalità)

1. Il sito *internet* del Ministero dell'interno, nella sezione «Elezioni trasparenti», consente al cittadino di accedere agevolmente alle informazioni e ai documenti ivi pubblicati attraverso la ricerca per cognome e nome di ciascun candidato ammesso, per denominazione del partito, del movimento politico o della lista nonché per circoscrizione in occasione delle elezioni europee ed anche per collegio in caso di elezioni politiche.

Articolo 4

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero dell'interno vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 20 marzo 2019

Il Ministro: SALVINI

Allegato *A*

SPECIFICHE DELLE REGOLE TECNICHE PER LA COMUNICAZIONE TELEMATICA AL MINISTERO DELL'INTERNO DEL *CURRICULUM VITAE* E DEL CERTIFICATO PENALE DEL CANDIDATO

SOMMARIO

1. Introduzione
2. Modalità di predisposizione dei documenti informatici
   2.1. Caratteristiche dei *files* contenenti i documenti da comunicare alla piattaforma
3. Modalità di rilascio delle credenziali al soggetto incaricato
4. Modalità di comunicazione dei documenti informatici alla piattaforma
   4.1. «Servizio Web»
5. Controlli effettuati dalla piattaforma

1. Introduzione

Il presente Allegato riporta le specifiche tecniche relative alla predisposizione ed alla comunicazione dei documenti informatici contenenti il *curriculum vitae* e il certificato penale di ogni candidato ammesso alle elezioni del Parlamento nazionale o a quelle dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché le modalità idonee a garantire l'accesso alla piattaforma

informatica «Trasparenza», di seguito «piattaforma».

I suddetti documenti informatici sono comunicati alla piattaforma dal soggetto appositamente incaricato in sede di deposito del contrassegno al Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto, di seguito «soggetto incaricato».

Nelle elezioni suppletive il soggetto incaricato è designato con apposito modulo in sede di presentazione della candidatura all'Ufficio centrale circoscrizionale / elettorale regionale (allegato 9).

La piattaforma pubblica i documenti informatici di ogni candidato nella sezione denominata «Elezioni trasparenti» del sito *internet* del Ministero dell'interno.

A seguito di evoluzioni tecnologiche, potranno essere conseguentemente adeguate le modalità tecnico-operative, previa informazione ai soggetti incaricati in sede di rilascio delle credenziali di accesso alla piattaforma.

2. Modalità di predisposizione dei documenti informatici

I documenti informatici contenenti il *curriculum vitae* e il certificato penale sono rispondenti ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all'allegato *A* del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 20 marzo 2013 («Modifiche all'allegato *A* del decreto 8 luglio 2005 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, recante: "Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici»"), pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana 16 settembre 2013, n. 217.

2.1. Caratteristiche dei *files* contenenti i documenti da comunicare alla piattaforma

Il *curriculum vitae* e il certificato penale vanno convertiti in

distinti *files* PDF/A-1*a*, di seguito «*file* PDF/A» – con inclusi, in ognuno, i caratteri tipografici (*fonts*) utilizzati per la composizione del documento – privi sia di «macroistruzioni» ed elementi che possano modificare il documento comunicato, sia di riferimenti esterni (*link*), sia di *password* per la lettura.

Non è rispondente ai criteri di accessibilità previsti dalla legge il *file* derivante da scansioni di documenti cartacei con *scanner*, che generano i cosiddetti documenti-immagine non leggibili dai lettori vocali (*screen readers*); per eventuali immagini presenti nel documento (ad esempio: un timbro) va creato il testo alternativo prima di generare il *file* PDF/A.

Il *file* contenente il documento-immagine, prima di essere convertito in *file* PDF/A, è reso accessibile utilizzando i programmi *software* dedicati al riconoscimento dei caratteri, detti «ocr» (*optical character recognition*).

I documenti resi disponibili in formato digitale non utilizzabile con tecnologie compatibili con l'accessibilità vanno corredati di sommario.

La piattaforma accetta esclusivamente *file* con formato PDF/A.

3. Modalità di rilascio delle credenziali al soggetto incaricato

Il soggetto incaricato riceve per via telematica, all'indirizzo di posta elettronica indicato al Ministero dell'interno in occasione del deposito del contrassegno:

a) le credenziali di accesso alla piattaforma, composte da un identificativo («*username*») ed un codice alfanumerico («*password*»);

b) l'indirizzo *web* con cui raggiungere il servizio della piattaforma tramite il proprio programma di navigazione in *internet* (*browser*).

Le credenziali di accesso sono generate automaticamente ed in modo univoco dalla piattaforma; esse sono strettamente personali ed incedibili a terzi.

Pertanto, il soggetto incaricato, titolare delle credenziali, è responsabile del loro uso e di ogni accesso indebito alla piattaforma.

4. Modalità di comunicazione dei documenti informatici alla piattaforma

La comunicazione dei *files* PDF/A è effettuata unicamente attraverso l'interfaccia *web* di fruizione del servizio di acquisizione dei documenti, di seguito «ServizioWeb».

4.1. «ServizioWeb»

Il soggetto incaricato si collega alla piattaforma tramite la digitazione dell'indirizzo *web*, ricevuto per posta elettronica, nella barra degli indirizzi del proprio *browser*.

La piattaforma richiede di inserire le necessarie credenziali ricevute per l'accesso (*username* e *password*) e consente la visibilità dei candidati della lista per cui il soggetto incaricato risulta abilitato. Quest'ultimo, per ogni candidato, comunica i *files* PDF/A relativi al *curriculum vitae* ed al certificato penale, attestando, per ogni *file* PDF/A comunicato, la conformità a quello già pubblicato sul sito *internet* del partito, movimento politico, lista o candidato collegato.

Le funzionalità minime sono:

a) nuovo *file* PDF/A da comunicare;

b) sostituzione del *file* PDF/A;

c) cancellazione del *file* PDF/A;

d) monitoraggio dei *files* PDF/A comunicati alla piattaforma;

e) modifica della *password* per l'accesso alla piattaforma;

f) richiesta di nuove e ulteriori credenziali di accesso. Le credenziali sono trasmesse all'indirizzo di posta elettronica già indicato al Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del presente decreto;

g) stampa della notifica dei *files* PDF/A comunicati, con l'indicazione del relativo candidato nonché della data ed ora della relativa comunicazione.

5. Controlli effettuati dalla piattaforma

La piattaforma, per ogni *file* PDF / A comunicato, effettua i necessari controlli di rispondenza alle regole tecniche.

Le tipologie di controllo concernono:

a) la verifica del *file* nel formato PDF / A;

b) l'integrità del *file* PDF / A;

c) l'assenza di *password* per la lettura;

d) l'assenza di *virus* informatici o *malware*;

e) l'assenza di *link* esterni;

f) la presenza della attestazione di conformità. ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del presente decreto.

Il *file* PDF / A che non supera le predette verifiche è automaticamente rifiutato con la segnalazione del tipo di errore. In tale ultimo caso, entro l'ottavo giorno antecedente la data della votazione, il soggetto incaricato trasmette, con le medesime modalità di cui al precedente punto 4, i *files* PDF / A rispondenti alle prescrizioni tecniche.

Nessuna verifica da parte della piattaforma è effettuata, invece, sul contenuto dei *files* PDF / A comunicati e sulla loro conformità rispetto a quelli già pubblicati nel sito *internet* del partito, movimento politico, lista o candidato collegato.

Il mancato adempimento a quanto previsto dal suddetto decreto non comporta sanzioni. Viceversa, si soggiunge che l'omessa pubblicazione dei documenti in questione sui propri siti *internet* – pur non comportando l'esclusione del candidato da parte dell'Ufficio – determina, nei confronti dei partiti o movimenti politici inadempienti, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000, irrogata dalla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

→ Articolo 1, comma 23, della legge 9 gennaio 2019, n. 3

3. Presentazione delle candidature presso l'Ufficio centrale circoscrizionale per la Camera e presso l'Ufficio elettorale regionale per il Senato

3.1. Termini di presentazione delle candidature nel collegio uninominale all'Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera dei deputati, e all'Ufficio elettorale regionale, per il Senato del Repubblica

La presentazione delle candidature deve avvenire TASSATIVAMENTE dalle ore 8 alle ore 20 del 35º giorno e dalle ore 8 alle ore 20 del 34º giorno antecedente la data della votazione.

- Articolo 20, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957
- Articolo 9, comma 5, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533 / 1993

4. L'Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, e l'Ufficio elettorale regionale, per il Senato, e le operazioni relative all'esame delle candidature

4.1. Composizione dell'Ufficio centrale circoscrizionale

L'Ufficio centrale circoscrizionale è costituito presso la Corte d'appello nel cui ambito si trova il comune capoluogo della regione.

L'Ufficio è composto da tre magistrati, di cui uno presiede, nominati dal presidente della Corte d'appello, entro i tre giorni successivi a quello in cui è pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale*, il decreto del Presidente della Repubblica con il quale sono convocati i comizi elettorali.

→ Articolo 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957

4.2. Composizione dell'Ufficio elettorale regionale

L'Ufficio elettorale regionale è costituito presso la Corte d'appello del capoluogo della regione.

È composto da cinque magistrati, dei quali uno presiede, nonché da quattro esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal primo presidente o dal presidente entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

→ Articolo 7 del testo unico di cui al d.lgs. n. 533 / 1993

4.3. Termini per le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio elettorale regionale relative all'esame delle candidature presentate

Prima di illustrare le operazioni che l'Ufficio centrale circoscrizio-

nale e l'Ufficio elettorale regionale devono compiere ai sensi della normativa vigente in materia di ammissione delle candidature, si fa presente che **le operazioni devono essere ultimate entro il giorno successivo a quello in cui scade il termine di presentazione delle candidature, cioè entro il 33º giorno antecedente quello della votazione**; ciò, salvo quanto previsto dall'articolo 22, terzo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957, per la Camera, e dall'articolo 10, comma 4, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533 / 1993, per il Senato.

4.4. Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio elettorale regionale relative all'esame delle candidature presentate

Le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio regionale elettorale, per quanto riguarda l'esame delle candidature, sono elencati nei successivi paragrafi.

4.4.1. Accertamento della data di presentazione della candidatura

La prima operazione che compiono l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio elettorale regionale è quella di verificare se ciascuna candidatura sia stata presentata nei termini, cioè dalle ore 8 del 35º giorno alle ore 20 del 34º giorno antecedente quello della votazione.

→ Articolo 20, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957

Qualora gli Uffici accertino che una candidatura sia stata presentata fuori dei termini sopra indicati, la dichiarano non valida.

→ Articolo 22, primo comma, numero 3), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957

4.4.2. Verifica del numero delle sottoscrizioni dei presentatori della candidatura

PER LE CANDIDATURE CHE DEVONO RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI, l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio elettorale regionale verificano se il numero delle sottoscrizioni dei presentatori a corredo della candidatura sia compreso nei limiti stabiliti dalla

legge, se le firme dei sottoscrittori, con la relativa autenticazione, non siano anteriori al 180º giorno antecedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature, a norma dell'articolo 14, comma 3, della legge n. 53 / 1990.

→ Articolo 22, primo comma, numero 3), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957

A tale scopo gli Uffici predetti compiono le seguenti verifiche:

- la prima consiste nel contare le firme contenute nella dichiarazione di presentazione di ciascuna candidatura e negli altri atti ad essa allegati nonché le dichiarazioni di elettori eventualmente impossibilitati a sottoscrivere;
- la seconda consiste nell'accertare la regolarità, anche temporale, delle firme e delle relative autenticazioni e se il possesso, da parte dei sottoscrittori, del requisito di elettore di un comune del collegio uninominale sia documentato nelle forme richieste dalla legge e illustrate nel paragrafo 2.2.

L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio elettorale regionale devono, pertanto, depennare i nomi dei sottoscrittori:

- la cui firma non sia stata apposta nei termini prescritti;
- la cui firma non sia stata autenticata;
- il cui requisito di elettore non risulti documentato;
- che abbiano eventualmente sottoscritto la dichiarazione di presentazione di un'altra candidatura depositata in precedenza.

Se, compiute tali verifiche, la candidatura non risulti presentata dal prescritto numero di elettori (che abbiano dimostrato tale qualità e le cui firme siano state debitamente autenticate), essa verrà ricusata.

PER LE CANDIDATURE CHE SONO ESONERATE DALL'OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI, l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio elettorale regionale:

- verificano, in primo luogo, se tale candidatura ha diritto all'esonero ai sensi dell'articolo 18-*bis* del testo unico: ciò alla luce della documentazione in suo possesso;
- ai medesimi fini, si ribadisce che il Ministero dell'interno trasmette agli Uffici centrali circoscrizionali e agli Uffici elettorali regionali la comunicazione delle Camere sui partiti o gruppi politici costituiti

in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura e sui partiti rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio nelle ultime elezioni politiche;

- successivamente gli Uffici verificano se la dichiarazione di presentazione della candidatura sia sottoscritta dal presidente o segretario del partito o gruppo politico.

4.4.3. Esame della candidatura

Successivamente l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio elettorale regionale esaminano le singole candidature presentate.

4.4.3.1. Controllo, per ogni candidato, della sussistenza della situazione di incandidabilità ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235

L'articolo 1 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 [Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi], stabilisce che NON POSSONO ESSERE CANDIDATI E NON POSSONO, COMUNQUE, RICOPRIRE LA CARICA DI DEPUTATO E DI SENATORE:

- **coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale**;

L'articolo 51 del codice di procedura penale e successive modificazioni è così formulato:

« 1. - 3. *(Omissis)*.

« 3-*bis*. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3 e 3-*ter*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto le-

gislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-*bis*, 416-*ter*, 452-*quaterdecies* e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-*quater* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel comma 1 lettera *a)* sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

« 3-*ter*. *(Omissis)*.

« 3-*quater*. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera *a)*, sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

« 3-*quinquies*. *(Omissis)*.».

- **coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;**

Libro II del codice penale [Dei delitti in particolare], titolo II [Dei delitti contro la pubblica amministrazione], capo I [Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione].

- **coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale**.

L'articolo 278 del codice di procedura penale e successive modificazioni è così formulato:

« 1. Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell'articolo 61 e della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62, numero 4), del codice penale nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.».

Con riferimento all'ACCERTAMENTO DELL'INCANDIDABILITÀ IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, l'articolo 2 del citato d.lgs. n. 235/2012 ha introdotto le seguenti disposizioni.

L'accertamento della condizione di incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica comporta la cancellazione della candidatura.

Tale accertamento è svolto, in occasione della presentazione delle candidature ed entro il termine per la loro ammissione, dall'Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera e dall'Ufficio elettorale regionale, per il Senato, sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità di cui all'articolo 1, rese da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. n. 445/2000.

L'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, è così formulato:

« Articolo 46 (R) – *Dichiarazioni sostitutive di certificazioni*.

« 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

« *a) - z) (Omissis)*;

« *aa)* di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

« *bb) - ee) (Omissis)*.».

Gli stessi uffici accertano d'ufficio la condizione di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui vengano comunque in possesso, comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo di cui all'articolo 1.

Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 23 del d.P.R. n. 361 / 1957.

Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2 e prima della proclamazione degli eletti, l'Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera e l'Ufficio elettorale regionale, per il Senato, procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti del soggetto incandidabile.

Inoltre l'articolo 13, comma 1, dell'indicato d.lgs. n. 235 / 2012 dispone che:

« 1. L'incandidabilità alla carica di deputato, senatore e membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, derivante da sentenza definitiva di condanna per i delitti indicati all'articolo 1, decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa ed ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici comminata dal giudice. In ogni caso l'incandidabilità, anche in assenza della pena accessoria, non è inferiore a sei anni.».

L'articolo 15 dell'indicato d.lgs. n. 235 / 2012 stabilisce che:

« 1. L'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

« 2. L'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce

i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettere *b)* e *c)*, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

« 3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.

« 4. *(Omissis)*.».

L'articolo 2 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, è così formulato:

« Articolo 2 (del testo unico 20 marzo 1967, n. 223).

« 1. Non sono elettori:

a) [lettera abrogata];

b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.

« 2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato.».

L'articolo 16 dell'indicato d.lgs. n. 235 / 2012 stabilisce che, per le incandidabilità di cui ai Capi I e II, e per quelle di cui ai Capi III e IV non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1 dell'articolo 15 si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

Si ricorda che, ai sensi del citato articolo 16, comma 2, le disposizioni del medesimo d.lgs. sull'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature (con conseguente, eventuale cancellazione) nonché quelle per la mancata proclamazione si applicano anche all'incandidabilità non derivante da sentenza penale di condanna, di cui all'articolo 248, comma 5, del d.lgs. n. 267 / 2000.

L'articolo 248, comma 5, del d.lgs. n. 267 / 2000, è così formulato:

« 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del parlamento e del parlamento europeo. Non possono

altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.».

All'Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, e all'Ufficio elettorale regionale, per il Senato spettano il controllo di eventuali situazioni di incandidabilità sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità che devono essere obbligatoriamente rese da ciascun candidato a norma dell'articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 235 / 2012.

Pertanto, l'Ufficio:

a) **verifica le prescritte dichiarazioni sostitutive** attestanti che, per ciascun candidato, non sussiste alcuna condizione di incandidabilità;

b) **si attiva al fine di accertare d'ufficio la condizione di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui gli Uffici medesimi vengano comunque in possesso** e che comprovino la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo dei candidati;

c) **procede alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti dei soggetti incandidabili** qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alla conclusione delle operazioni di ammissione delle candidature e prima della proclamazione.

Nei casi in cui la predetta dichiarazione non sia stata resa o non risulti completa né conforme alle previsioni dell'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 235 / 2012, oppure venga rilevata d'ufficio l'esistenza di una situazione di incandidabilità, gli Uffici dichiarano l'invalidità della candidatura nel collegio uninominale.

Ove l'incandidabilità sopravvenga o sia accertata dopo che siano scaduti i termini di conclusione delle operazioni di ammissione delle

candidature, gli Uffici non proclamano comunque eletti i candidati per i quali abbiano accertato la situazione di incandidabilità, procedendo alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti dell'incandidabile.

4.4.3.2. Controllo delle dichiarazioni di accettazione della candidatura presentate dai singoli candidati nel collegio uninominale

L'Ufficio verifica se vi sia la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato, firmata dall'interessato e autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990, e con le stesse modalità ivi specificate o, per i candidati italiani che si trovino all'estero, da un'autorità diplomatica o consolare italiana.

Le candidature per le quali manchino le prescritte accettazioni saranno **dichiarate non valide**.

Deve essere, inoltre, accertato che le generalità dei candidati, contenute nelle dichiarazioni di accettazione della candidatura, corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione della candidatura; in caso di difformità, devono essere disposti gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sull'identità dei candidati ed eventuali errori nella stampa dei loro nomi e cognomi sui manifesti recanti le candidature e sulle schede di votazione.

4.4.3.3. Controllo del possesso, da parte di ciascun candidato, del requisito dell'età prescritto per poter essere eletti alla carica di deputato e/o senatore

Per la **Camera dei deputati**, l'Ufficio centrale circoscrizionale verifica, quindi, se ogni candidato all'elezione suppletiva della Camera dei deputati abbia compiuto il 25° anno di età entro il giorno di inizio della votazione

→ Articolo 56, terzo comma, della Costituzione e articolo 6 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957

Per il **Senato della Repubblica**, l'Ufficio elettorale regionale ve-

rifica che il candidato, nel giorno dell'elezione suppletiva, abbia compiuto il 40° anno di età.

→ Articolo 58, secondo comma, della Costituzione e articolo 5 del testo unico di cui al d.lgs. n. 533 / 1993

In mancanza dei predetti requisiti, le candidature nel collegio uninominale dovranno essere dichiarate non valide e i nominativi dei candidati cancellati.

→ Articolo 22, primo comma, numero 5), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957

4.4.3.4. Controllo del certificato elettorale di iscrizione di ciascun candidato nelle liste elettorali di un comune della Repubblica

L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio elettorale regionale verificano se, per ciascun candidato, sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

I candidati che non si trovino in possesso del predetto requisito e quelli per i quali la documentazione richiesta non sia stata presentata nei termini vanno incontro alle medesime conseguenze previste nel precedente paragrafo 4.4.3.2 (invalidità della candidatura nel collegio uninominale).

La certificazione rilasciata da una delle due Camere, nella quale si attesta che il candidato o il sottoscrittore è un parlamentare in carica, è equipollente al certificato elettorale in quanto il possesso di tale qualifica presuppone la permanenza del diritto di voto in capo all'interessato.

→ Corte suprema di cassazione, Ufficio centrale nazionale, decisione 26 febbraio 1994

4.5. Eventuale ammissione di nuovi documenti – Decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, e dell'Ufficio elettorale regionale, per il Senato, in relazione alle candidature ammesse

I delegati di ciascun candidato possono prendere cognizione, **entro la stessa giornata**, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e dall'Ufficio elettorale regionale e delle modificazioni che questo abbia apportato alla candidatura.

→ Articolo 22, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957

Gli uffici predetti **si riuniscono nuovamente alle ore 12 del giorno successivo**, cioè del 32º giorno antecedente quello della votazione, per sentire eventualmente i delegati dei candidati contestati o modificati e per ammettere nuovi documenti e apportare correzioni formali. Dopo di che l'Ufficio emana le proprie decisioni.

→ Articolo 22, terzo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957
→ Articolo 10, comma 4, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533 / 1993

Un'eventuale rinuncia alla candidatura potrà essere prodotta, si ribadisce, entro la conclusione di tutti i lavori di controllo e prima della comunicazione ai delegati delle conseguenti delibere finali da parte degli Uffici predetti.

4.6. Comunicazione ai delegati dei candidati delle decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, e l'Ufficio elettorale regionale per il Senato

Compiute le operazioni illustrate nel paragrafo precedente, l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio elettorale regionale devono comunicare ai delegati di ogni candidato [paragrafo 2.1.3] le decisioni adottate in merito alla candidatura da essi rappresentata.

→ Articolo 23, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957
→ Articolo 10, comma 5, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533 / 1993

La comunicazione deve essere effettuata **nello stesso giorno in cui le decisioni sono state adottate**.

La comunicazione viene fatta ai fini di un'eventuale impugnazione delle decisioni di esclusione: pertanto si ritiene che, malgrado

la legge non stabilisca nulla in proposito, le decisioni degli Uffici vengano notificate per mezzo di un ufficiale giudiziario.

→ Articolo 23, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957
→ Articolo 10, comma 7, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533 / 1993

4.7. Sospensione delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, e dell'Ufficio elettorale regionale, per il Senato

Compiuti gli accertamenti illustrati nei paragrafi precedenti in relazione a tutte le candidature presentate nel collegio uninominale, l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio elettorale regionale sospendono le loro operazioni.

Gli Uffici proseguiranno nell'adempimento dei compiti affidatigli dalla legge appena sarà scaduto il termine di presentazione dei ricorsi, cioè **dopo 48 ore dalla notificazione della sua ultima decisione**.

Nel caso siano stati presentati ricorsi contro le decisioni relative all'ammissione o alla ricusazione di candidature, gli Uffici riprenderanno le rispettive operazioni allorquando riceveranno le decisioni sui ricorsi medesimi.

5. Operazioni dell'Ufficio in seguito alle decisioni sui ricorsi o dopo la scadenza del termine per ricorrere

5.1. Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, e dell'Ufficio elettorale regionale, per il Senato, in ordine alle candidature nel collegio uninominale

Appena scaduto il termine per la presentazione dei ricorsi – e tenuto conto di eventuali decisioni emanate dall'Ufficio centrale nazionale a seguito di opposizione e alla presenza dei delegati dei candidati appositamente convocati – **l'Ufficio effettua** il ***sorteggio*** tra le candidature ammesse.

- Articolo 24, primo comma, numero 2), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957
- Articolo 11, comma 1, lettera *a)*, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533 / 1993

Le operazioni di sorteggio sono conclusive rispetto a quelle previste per l'ammissione di ciascuna candidatura, in quanto devono essere eseguite dopo che tutti i motivi per l'eventuale cancellazione dei candidati siano stati presi in esame e dopo che siano stati decisi gli eventuali ricorsi.

5.2. Stampa dei manifesti con i nominativi dei candidati nel collegio uninominale – Stampa delle schede di votazione

L'Ufficio comunica alla Prefettura nel cui territorio è ricompreso il comune o l'area subcomunale con la maggiore ampiezza demografica (c.d. Prefettura capoluogo del collegio uninominale, come da tabelle *A*-1 e *B*-1 allegate al d.lgs 12 dicembre 2017, n. 189)

le candidature nel collegio uninominale definitivamente ammesse, **con l'indicazione del rispettivo contrassegno e dei numeri d'ordine risultanti dal sorteggio**, affinché si provveda ai seguenti adempimenti:

a) **Stampa del manifesto con i nominativi dei candidati nel collegio uninominale**.

Nel manifesto [allegati 12 e 13] sono riportate, nell'**ordine definitivo risultato dal sorteggio**, le candidature ammesse con il relativo contrassegno e con il cognome e nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati nel collegio uninominale.

Stampato il manifesto per il collegio uninominale, la Prefettura lo distribuisce (anche avvalendosi delle altre Prefetture se il collegio ricomprende comuni o aree subcomunali di più province) ai sindaci dei comuni inclusi in ciascun collegio uninominale affinché lo pubblichino mediante AFFISSIONE da eseguire, IMPRORO-GABILMENTE, nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, ENTRO E NON OLTRE IL 15° GIORNO ANTECEDENTE LA DATA DELLA VOTAZIONE.

- Articolo 24, primo comma, numeri 2) e 5), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957
- Articolo 11, comma 1, lettere *a)* e *c)*, numero 2), del testo unico di cui al d.lgs. n. 533 / 1993

b) **Stampa della scheda di votazione con i simboli e i nominativi dei candidati ammessi nel collegio uninominale**.

- Articolo 24, primo comma, numero 4), e articolo 31 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957
- Articolo 11, comma 1, lettera *c)*, numero 1), del testo unico di cui al d.lgs. n. 533 / 1993

Nella scheda di votazione relativa al collegio uninominale – sia per la Camera che per il Senato il modello è quello previsto dalle tabelle *F* e *G* allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni – vengono riprodotti, **nell'ordine risultato dal sorteggio**, i contrassegni ed il cognome e nome dei candidati inseriti, ciascuno, in un apposito spazio circoscritto da un rettangolo.

- Articolo 92, primo comma, numero 4), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957
- Articolo 20, comma 1, lettera *c)*, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533 / 1993

I contrassegni devono esssere riprodotti sulla scheda con il diametro di 3 cm.

5.3. Comunicazione delle candidature ammesse alle giunte comunali ai fini dell'assegnazione degli spazî da destinare alle affissioni di propaganda elettorale

Successivamente alle comunicazioni dell'Ufficio **sulle candidature nel collegio uninominale definitivamente ammesse con il rispettivo numero d'ordine definitivo risultante dal suddetto sorteggio**, la/le Prefettura/e trasmette/ono tali candidature alle giunte dei comuni del collegio uninominale, le quali, a loro volta, provvedono ad assegnare gli spazi di propaganda elettorale ai candidati in base al suddetto sorteggio, seguendo, per detti spazi, lo stesso ordine progressivo che verrà riportato sulle schede e sui manifesti.

→ Articoli 1, 2, 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212

6. Ricorsi all' Ufficio centrale nazionale

6.1. Decisioni degli Uffici centrali circoscrizionali e degli Uffici elettorali regionali che possono essere impugnate con ricorso all'Ufficio centrale nazionale

La normativa vigente dà facoltà ai delegati di ogni candidato nel collegio uninominale di proporre ricorso all'Ufficio centrale nazionale contro le decisioni degli Uffici centrali circoscrizionali e degli Uffici elettorali regionali concernenti le decisioni di eliminazione di candidature.

Il legislatore ha voluto evitare che qualche candidato possa essere indebitamente escluso dalla competizione elettorale.

Non tutte le decisioni degli Uffici predetti possono essere impugnate; le sole decisioni degli Uffici contro le quali può essere presentato ricorso sono quelle che determinano l'esclusione di candidati.

- Articolo 23, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957
- Articolo 10, comma 6, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533 / 1993

6.2. Soggetti interessati a ricorrere

I ricorsi possono essere presentati solo dai delegati del candidato.

- Articolo 23, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957
- Articolo 10, comma 6, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533 / 1993

L'impugnativa, come detto, è limitata alle sole decisioni di esclusione; pertanto gli unici legittimati a ricorrere sono i delegati del candidato al quale si riferisce la decisione di esclusione del candidato e / o del relativo contrassegno, ivi compreso l'invito a sostituire il suddetto contrassegno.

6.3. Termine e modalità per presentare i ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio elettorale regionale

I ricorsi devono essere presentati entro 48 ore dall'avvenuta notificazione della decisione dell'Ufficio centrale circoscrizionale per la Camera e dell'Ufficio elettorale regionale per il Senato.

→ Articolo 23, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957
→ Articolo 10, comma 6, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533 / 1993

La notificazione viene effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario.

I ricorsi sono redatti in esenzione da bollo, come tutti gli atti riguardanti il procedimento elettorale, e devono essere **depositati, a pena di decadenza, entro l'anzidetto termine** (si ribadisce 48 ore dall'avvenuta notificazione) nella cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio elettorale regionale.

→ Articolo 23, terzo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957

Il ricorso deve essere sottoscritto dai delegati del candidato.

La legge non precisa se la sottoscrizione debba essere effettuata da entrambi i delegati o da uno solo di essi. Si ritiene che – come avviene per le designazioni dei rappresentanti del candidato – così anche per i ricorsi occorre la firma di entrambi i delegati.

Nel caso in cui manchi uno dei delegati effettivi, la firma dovrà essere apposta da uno dei delegati supplenti.

6.4. Invio dei ricorsi all'Ufficio centrale nazionale

I ricorsi presentati devono essere immediatamente esaminati dall'Ufficio centrale circoscrizionale e dall'Ufficio elettorale regionale, ai fini della redazione delle proprie deduzioni.

Compiuto l'anzidetto esame, i ricorsi – **nella stessa giornata in cui è avvenuto il deposito** – devono essere inviati, a mezzo di un corriere speciale e corredati delle anzidette deduzioni, all'Ufficio centrale nazionale costituito presso la Corte suprema di Cassazione.

→ Articolo 23, quarto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957
→ Articolo 10, comma 7, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533 / 1993

6.5. Decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sui ricorsi – Comunicazione delle decisioni

L'Ufficio centrale nazionale decide sui ricorsi inviatigli **entro due giorni dalla loro ricezione**.

- Articolo 23, sesto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957
- Articolo 10, comma 7, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533 / 1993

Adottate le proprie decisioni, l'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicarle, nelle 24 ore successive, ai ricorrenti, agli Uffici centrali circoscrizionali e agli Uffici elettorali regionali.

- Articolo 23, settimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957
- Articolo 10, comma 7, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533 / 1993

7. Designazione dei rappresentanti dei candidati presso gli uffici elettorali di sezione, presso gli Uffici centrali circoscrizionali e presso gli Uffici elettorali regionali

7.1. Attribuzioni dei delegati di ciascun candidato

La dichiarazione di presentazione di candidatura deve contenere anche l'indicazione di due delegati effettivi e di due delegati supplenti del candidato medesimo.

I delegati del candidato autorizzati a designare, direttamente o tramite persone da essi autorizzate in forma autentica, i rappresentanti del candidato – un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente – presso l'Ufficio centrale circoscrizionale per la Camera o presso l'Ufficio elettorale regionale per il Senato nonché presso l'ufficio di ciascuna sezione elettorale, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione elettorale, per la Camera, e della regione, per il Senato, che sappiano leggere e scrivere.

- → Articolo 20, ottavo comma, e articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957
- → Articolo 9, comma 5, e articolo 12, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533 / 1993

La designazione dei rappresentanti del candidato presso gli uffici predetti non è obbligatoria.

7.2. Modalità di presentazione delle designazioni dei rappresentanti del candidato da parte dei delegati

La designazione dei rappresentanti del candidato deve essere fatta – da parte dei delegati – con una dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge n. 53 / 1990.

- → Articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957

→ Articolo 12 del testo unico di cui al d.lgs. n. 533 / 1993

La designazione dei rappresentanti può essere fatta, dai delegati, anche per mezzo di persone da loro espressamente a ciò autorizzate, secondo la formulazione della legge, « in forma autentica ».

→ Articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957
→ Articolo 12 del testo unico di cui al d.lgs. n. 533 / 1993

Tale facoltà è stata evidentemente prevista dal legislatore nella considerazione del fatto che i delegati del candidato non sono in grado di conoscere direttamente le persone che potrebbero essere incaricate della funzione di rappresentante presso le singole sezioni; i delegati si avvarranno allora, nei singoli comuni, di persone di propria fiducia che possono effettuare la scelta dei rappresentanti in loro nome.

I delegati del candidato, per svolgere i loro compiti, devono dimostrare la loro qualifica, esibendo la copia del verbale di ricevuta rilasciata dalla cancelleria della Corte d'appello all'atto del deposito della candidatura.

→ Articolo 25, terzo comma, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957
→ Articolo 12 del testo unico di cui al d.lgs. n. 533 / 1993

Se, invece, alla designazione dei rappresentanti del candidato provvedano delegati dei delegati, il notaio o un altro dei soggetti previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge n. 53/1990, nell'autenticare le firme apposte in calce all'apposita delega, dà atto che i delegati gli hanno esibito il predetto verbale di ricevuta.

→ Articolo 25, terzo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957
→ Articolo 12 del testo unico di cui al d.lgs. n. 533 / 1993

La designazione può essere fatta per due rappresentanti del candidato, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità nell'esercizio della funzione.

7.3. Organi ai quali deve essere diretta la designazione dei rappresentanti del candidato presso gli uffici elettorali di sezione, gli Uffici centrali circoscrizionali e gli Uffici elettorali regionali – Termini

La designazione dei rappresentanti deve essere ovviamente

presentata in uffici diversi a seconda degli uffici elettorali presso i quali i rappresentanti devono svolgere le loro funzioni, cone qui di seguito esplicitato.

7.3.1. Rappresentanti del candidato presso gli uffici elettorali di sezione

La designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione deve essere presentata al segretario del comune **entro il venerdì antecedente il giorno in cui ha inizio la votazione**.

- Articolo 25, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957
- Articolo 12 del testo unico di cui al d.lgs. n. 533 / 1993

Il segretario del comune rilascia, a colui che presenta l'atto di designazione, una ricevuta unica, nella quale si attesta che la sua consegna è avvenuta nei termini ed invia successivamente le singole designazioni ai presidenti di seggio.

L'atto di designazione dei rappresentanti può essere presentato anche direttamente ai singoli presidenti delle sezioni elettorali il **sabato pomeriggio oppure la mattina stessa in cui ha inizio la votazione**, purché prima che questa abbia inizio; in tale ultimo caso, se la designazione è effettuata dal delegato del delegato (cosiddetto « subdelegato »), il rappresentante del candidato dovrà esibire al presidente di seggio anche una fotocopia non autenticata della suddetta delega a designare effettuata a favore del subdelegato.

- Articolo 25, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957
- Articolo 12 del testo unico di cui al d.lgs. n. 533 / 1993

Alla riunione della Commissione elettorale comunale per la nomina degli scrutatori il segretario comunale invita i rappresentanti dei candidati designati per la prima sezione del comune (sempre che la loro designazione sia già avvenuta); ciò, per consentire alla Commissione medesima di sentire i rappresentanti predetti.

7.3.2. Rappresentanti del candidato presso gli Uffici centrali circoscrizionali, per la Camera, e presso gli Uffici elettorali regionali, per il Senato

La designazione dei rappresentanti presso gli Uffici centrali circoscrizionali e gli Uffici elettorali regionali deve essere presentata

entro le ore 12 della domenica in cui avviene l'elezione presso la cancelleria della Corte d'appello avente sede nel capoluogo di ciascuna regione.

- → Articolo 25, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957
- → Articolo 12 del testo unico di cui al d.lgs. n. 533 / 1993

La legge stabilisce un diverso termine per tale designazione, rispetto a quello di cui alla lettera *a)*, tenuto conto del momento in cui hanno inizio le operazioni di riepilogo dei risultati attribuite alla competenza dei suddetti Uffici.

7.4. Requisiti dei rappresentanti del candidato presso gli uffici elettorali di sezione, gli Uffici centrali circoscrizionali e gli Uffici elettorali regionali

Requisiti essenziali per poter adempiere alle funzioni di rappresentante del candidato presso gli uffici elettorali sono:

a) la qualità di elettore della circoscrizione;

b) l'alfabetismo.

- → Articolo 25, primo comma, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 / 1957
- → Articolo 12, comma 1, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533 / 1993

L'accertamento del requisito *sub a)* può essere fatto direttamente dal presidente di seggio, considerando però che il rappresentante vota nella sezione in cui esercita il suo ufficio solo se è elettore del collegio uninominale; il rappresentante, in ogni caso, deve esibire la propria tessera elettorale personale come gli altri elettori, anche se sia iscritto nella lista degli elettori di un'altra sezione.

I rappresentanti del candidato, quindi, possono essere nominati nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori della circoscrizione, per la Camera, ed elettori della regione, per il Senato; si ribadisce, tuttavia, che essi possono anche votare nella sezione se sono elettori del collegio uninominale.

Al riguardo è opportuno che il presidente del seggio accerti fin dall'atto della costituzione dell'ufficio elettorale di sezione che i rappresentanti del candidato posseggano o meno tali requisiti.

MODULISTICA

ALLEGATO 1

Elezione suppletiva della Camera dei deputati

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA IN UN COLLEGIO UNINOMINALE DA PARTE DI UN PARTITO O GRUPPO POLITICO CHE **NON HA** L'OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

(articoli 18-*bis*, comma 2, 86, commi 3 e 4, e 92, comma 1, numero 2),
del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,
e articolo 21-*ter* del testo unico di cui al d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533)

Contrassegno del candidato nel collegio uninominale

Diametro cm 3

ALLEGATO 1

Elezione suppletiva della Camera dei deputati

Modello di dichiarazione di presentazione di una candidatura in un collegio uninominale da parte di un partito o gruppo politico che **non ha** l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni

ELEZIONE SUPPLETIVA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA IN UN COLLEGIO UNINOMINALE DA PARTE DI UN PARTITO O GRUPPO POLITICO CHE NON HA L'OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

Il sottoscritto ....., nella qualità di ..... ([1]),

dichiara di presentare,

per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati che si svolgerà nel 20..., nel collegio uninominale n..... della circoscrizione ..... , il seguente candidato nel collegio medesimo:

Nome e cognome, luogo, data di nascita e codice fiscale del candidato nel collegio uninominale
.....
.....
.....

La candidatura nel collegio uninominale è contraddistinta con il seguente contrassegno, allegato alla presente dichiarazione: .....
.....
.....
..... ([2]).

([1]) Indicare se sottoscrive in qualità di presidente o di segretario del partito o gruppo politico.

([2]) Descrivere dettagliatamente il contrassegno, riportato all'inizio di questo modello, con il quale viene contraddistinta la candidatura uninominale.

Il sottoscritto indica i seguenti delegati effettivi e delegati supplenti del candidato nel collegio uninominale:

- Delegato effettivo il sig. ....., nato a ..... il ....., domiciliato in .....;

- Delegato effettivo il sig. ....., nato a ..... il ....., domiciliato in .....;

- Delegato supplente il sig. ....., nato a ..... il ....., domiciliato in .....;

- Delegato supplente il sig. ....., nato a ..... il ....., domiciliato in .....

I predetti delegati possono assistere – su convocazione dell' Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso la Corte d'appello del capoluogo di regione – all'ammissione della candidatura e hanno la facoltà di designare i rappresentanti del candidato medesimo presso ogni seggio elettorale del collegio uninominale e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

Alla presente dichiarazione unisce i seguenti documenti:

a) la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato nel collegio uninominale, firmata ed autenticata;

b) la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della situazione di incandidabilità del candidato a norma degli articoli 1 e 2 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

c) il certificato comprovante l'iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, il sottoscritto elegge domicilio presso il sig. ...., in ..... .

.....

Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del sottoscrittore ([3]) della dichiarazione di presentazione del candidato

segue l'autenticazione obbligatoria della firma

([3]) Indicare se sottoscrive in qualità di presidente o di segretario del partito o gruppo politico.

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'articolo 21, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che è vera e autentica la firma, apposta in mia presenza dal sig. ...., da me identificato con il seguente documento: ..... n. ....., nato a ..... il ..... 19....

..... , addì ..... 20.... (4).

Timbro

.....

Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica (4)
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(4) Può autenticare la firma del presentatore uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

ALLEGATO 2

Elezione suppletiva della Camera dei deputati

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA IN UN COLLEGIO UNINOMINALE DA PARTE DI UN PARTITO O GRUPPO POLITICO CHE **HA** L'OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

ATTO PRINCIPALE (*)

(articoli 86, commi 3 e 4, e 92, comma 1, numero 2),
del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,
e articolo 21-*ter* del testo unico di cui al d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533)

(*) Questo modello trova la sua prosecuzione nel modello di atto separato di cui al successivo allegato 2-*bis*.

Contrassegno del candidato nel collegio uninominale

Diametro cm 3

Allegato 2

Elezione suppletiva della Camera dei deputati

Modello di dichiarazione di presentazione di una candidatura in un collegio uninominale da parte di un partito o gruppo politico che **ha** l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni

Atto principale

ELEZIONE SUPPLETIVA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA IN UN COLLEGIO UNINOMINALE DA PARTE DI UN PARTITO O GRUPPO POLITICO CHE HA L'OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

I sottoscritti elettori, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni compresi nel collegio uninominale n ..... della circoscrizione elettorale .... per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati, nel numero di ..... , risultante dalle firme, debitamente autenticate, contenute in questo foglio e in numero..... atti separati nonchè da numero ..... dichiarazioni rese nelle forme indicate dal'articolo 28, secondo comma, secondo periodo, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni,

dichiarano di presentare,

nel collegio uninominale n..... della circoscrizione ..... , il seguente candidato nel collegio medesimo:

Nome e cognome, luogo, data di nascita e codice fiscale del candidato nel collegio uninominale
.....
.....
.....

La candidatura nel collegio uninominale è contraddistinta con il seguente contrassegno, allegato alla presente dichiarazione: .... ([1]).

([1]) Descrivere dettagliatamente il contrassegno, riportato all'inizio di questo modello, con il quale viene contraddistinta la candidatura uninominale.

I sottoscritti indicano i seguenti delegati effettivi e delegati supplenti del candidato nel collegio uninominale:

- Delegato effettivo il sig. ....., nato a ..... il .....,

- Delegato effettivo il sig. ....., nato a ..... il ....., domiciliato in .....;

- Delegato supplente il sig. ....., nato a ..... il ....., domiciliato in .....;

- Delegato supplente il sig. ....., nato a ..... il ....., domiciliato in .....

I predetti delegati possono assistere – su convocazione dell' Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso la Corte d'appello del capoluogo di regione – all'ammissione della candidatura e hanno la facoltà di designare i rappresentanti del candidato medesimo presso ogni seggio elettorale del collegio uninominale e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

Alla presente dichiarazione uniscono i seguenti documenti:

a) la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato nel collegio uninominale, firmata ed autenticata;

b) la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della situazione di incandidabilità del candidato a norma degli articoli 1 e 2 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

c) il certificato comprovante l'iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

d) n. ..... certificati, dei quali n. ..... collettivi, comprovanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di un comune del collegio uninominale.

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, il sottoscritto elegge domicilio presso il sig. ....., in .....

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA CANDIDATURA NEL COLLEGIO UNINOMINALE

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati [Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27 aprile 2016], i sottoscritti elettori sono informati – che il titolare/i titolari del trattamento sono il promotore/i promotori della sottoscrizione e cioè ..... ([2]), con sede in .....

([2]) Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono trattati conformemente alla normativa di settore, per motivi di interesse pubblico rilevante in materia di elettorato, a sostegno della candidatura sottoscritta ai fini dell'esercizio dell'elettorato passivo.

I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso la Corte d'appello del capoluogo di regione.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto Regolamento nei confronti del / dei sopraindicato / i titolare / i del trattamento nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di ritenuta violazione (articolo 77).

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento (UE) 2016 / 679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopraindicati.

(seguono le altre sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati) →

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento (UE) 2016 / 679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che sono vere e autentiche le firme apposte in mia presenza dagli elettori sopra indicati [*specificare il numero degli elettori in cifre e in lettere:* ....], da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

....., addì ..... 20....

Timbro

.....

Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica ([3])
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

([3]) Può autenticare le firme dei sottoscrittori uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

ALLEGATO 2-*BIS*

Elezione suppletiva della Camera dei deputati

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA IN UN COLLEGIO UNINOMINALE DA PARTE DI UN PARTITO O GRUPPO POLITICO CHE **HA** L'OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

ATTO SEPARATO (*)

(articoli 86, commi 3 e 4, e 92, comma 1, numero 2),
del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,
e articolo 21-*ter* del testo unico di cui al d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533)

(*) Questo modello rappresenta la prosecuzione del modello di atto principale di cui al precedente allegato 2.

Contrassegno del candidato nel collegio uninominale

Diametro cm 3

Allegato 2-*bis*

Elezione suppletiva della Camera dei deputati

Modello di dichiarazione di presentazione di una candidatura in un collegio uninominale da parte di un partito o gruppo politico che **ha** l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni

Atto separato

ELEZIONE SUPPLETIVA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA IN UN COLLEGIO UNINOMINALE DA PARTE DI UN PARTITO O GRUPPO POLITICO CHE HA L'OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

Elenco dei sottoscrittori della candidatura nel collegio uninominale n ..... della circoscrizione elettorale ..... per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati del ..... contraddistinta con il seguente contrassegno .....
..... ([1]):

Nome e cognome, luogo, data di nascita e codice fiscale del candidato nel collegio uninominale
.....
.....
.....

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA CANDIDATURA NEL COLLEGIO UNINOMINALE

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati [Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27 aprile 2016], i sottoscritti elettori sono informati – che il titolare/i titolari del trattamento sono il promotore/i promotori della sottoscrizione e cioè .....
..... ([2]), con sede in ..... .

([1]) Descrivere dettagliatamente il contrassegno, riportato all'inizio di questo modello, con il quale viene contraddistinta la candidatura uninominale.

([2]) Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono trattati conformemente alla normativa di settore, per motivi di interesse pubblico rilevante in materia di elettorato, a sostegno della candidatura sottoscritta ai fini dell'esercizio dell'elettorato passivo.

I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso la Corte d'appello del capoluogo di regione.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto Regolamento nei confronti del / dei sopraindicato / i titolare / i del trattamento nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di ritenuta violazione (articolo 77).

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento (UE) 2016 / 679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopraindicati.

(seguono le altre sottoscrizioni
dei presentatori della lista dei candidati) →

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopraindicati.

(seguono le altre sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati) →

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento (UE) 2016 / 679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che sono vere e autentiche le firme apposte in mia presenza dagli elettori sopra indicati [*specificare il numero degli elettori in cifre e in lettere:* .....], da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

..... , addì ..... 20.....

Timbro

.....

Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica ([3])
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

([3]) Può autenticare le firme dei sottoscrittori uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

ALLEGATO 3

Elezione suppletiva del Senato della Repubblica

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA IN UN COLLEGIO UNINOMINALE DA PARTE DI UN PARTITO O GRUPPO POLITICO CHE **NON HA** L'OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

(articolo 18-*bis*, comma 2,
del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,
e articoli 19, comma 1, 20 e 21-*ter*
del testo unico di cui al d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533)

Contrassegno del candidato nel collegio uninominale

Diametro cm 3

ALLEGATO 3

Elezione suppletiva del Senato della Repubblica

Modello di dichiarazione di presentazione di una candidatura in un collegio uninominale da parte di un partito o gruppo politico che **non ha** l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni

ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA IN UN COLLEGIO UNINOMINALE DA PARTE DI UN PARTITO O GRUPPO POLITICO CHE NON HA L'OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

Il sottoscritto ....., nella qualità di ..... ([1]),

dichiara di presentare,

per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica che si svolgerà nel 20..., nel collegio uninominale n..... della circoscrizione ..... , il seguente candidato nel collegio medesimo:

Nome e cognome, luogo, data di nascita e codice fiscale del candidato nel collegio uninominale
.....
.....
.....

La candidatura nel collegio uninominale è contraddistinta con il seguente contrassegno, allegato alla presente dichiarazione: ..... ([2]).

([1]) Indicare se sottoscrive in qualità di presidente o di segretario del partito o gruppo politico.

([2]) Descrivere dettagliatamente il contrassegno, riportato all'inizio di questo modello, con il quale viene contraddistinta la candidatura uninominale.

Il sottoscritto indica i seguenti delegati effettivi e delegati supplenti del candidato nel collegio uninominale:

- Delegato effettivo il sig. ....., nato a ..... il ....., domiciliato in .....;

- Delegato effettivo il sig. ....., nato a ..... il ....., domiciliato in .....;

- Delegato supplente il sig. ....., nato a ..... il ....., domiciliato in .....;

- Delegato supplente il sig. ....., nato a ..... il ....., domiciliato in .....

I predetti delegati possono assistere – su convocazione dell' Ufficio elettorale regionale costituito presso la Corte d'appello del capoluogo di regione – all'ammissione della candidatura e hanno la facoltà di designare i rappresentanti del candidato medesimo presso ogni seggio elettorale del collegio uninominale e presso l'Ufficio elettorale regionale.

Alla presente dichiarazione unisce i seguenti documenti:

a) la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato nel collegio uninominale, firmata ed autenticata;

b) la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della situazione di incandidabilità del candidato a norma degli articoli 1 e 2 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

c) il certificato comprovante l'iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio elettorale regionale, il sottoscritto elegge domicilio presso il sig. ...., in ..... .

.....

Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del sottoscrittore [3] della dichiarazione di presentazione del candidato

segue l'autenticazione obbligatoria della firma

[3] Indicare se sottoscrive in qualità di presidente o di segretario del partito o gruppo politico.

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'articolo 21, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che è vera e autentica la firma, apposta in mia presenza dal sig. ...., da me identificato con il seguente documento : ..... n. ....., nato a ..... il ..... 19....

..... , addì ..... 20.... (4).

Timbro

.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica (4)
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(4) Può autenticare la firma del presentatore uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

ALLEGATO 4

Elezione suppletiva del Senato della Repubblica

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA IN UN COLLEGIO UNINOMINALE DA PARTE DI UN PARTITO O GRUPPO POLITICO CHE **HA** L'OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

ATTO PRINCIPALE (*)

(articoli 19, comma 1, 20 e 21-*ter*
del testo unico di cui al d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533)

(*) Questo modello trova la sua prosecuzione nel modello di atto separato di cui al successivo allegato 4-*bis*.

Contrassegno del candidato nel collegio uninominale

Diametro cm 3

Allegato 4

Elezione suppletiva del Senato della Repubblica

Modello di dichiarazione di presentazione di una candidatura in un collegio uninominale da parte di un partito o gruppo politico che **ha** l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni

Atto principale

ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA IN UN COLLEGIO UNINOMINALE DA PARTE DI UN PARTITO O GRUPPO POLITICO CHE HA L'OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

I sottoscritti elettori, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni compresi nel collegio uninominale n ..... della regione ..... per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica, nel numero di ..... , risultante dalle firme, debitamente autenticate, contenute in questo foglio e in numero..... atti separati nonchè da numero ..... dichiarazioni rese nelle forme indicate dal'articolo 28, secondo comma, secondo periodo, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni,

dichiarano di presentare,

nel collegio uninominale n..... della regione ..... , il seguente candidato nel collegio medesimo:

Nome e cognome, luogo, data di nascita e codice fiscale del candidato nel collegio uninominale
.....
.....
.....

La candidatura nel collegio uninominale è contraddistinta con il seguente contrassegno, allegato alla presente dichiarazione: .....
.....
.....
..... (1).

(1) Descrivere dettagliatamente il contrassegno, riportato all'inizio di questo modello, con il quale viene contraddistinta la candidatura uninominale.

I sottoscritti indicano i seguenti delegati effettivi e delegati supplenti del candidato nel collegio uninominale:

- Delegato effettivo il sig. ....., nato a ..... il .....,
- Delegato effettivo il sig. ....., nato a ..... il ....., domiciliato in .....;
- Delegato supplente il sig. ....., nato a ..... il ....., domiciliato in .....;
- Delegato supplente il sig. ....., nato a ..... il ....., domiciliato in .....

I predetti delegati possono assistere – su convocazione dell' Ufficio elettorale regionale costituito presso la Corte d'appello del capoluogo di regione – all'ammissione della candidatura e hanno la facoltà di designare i rappresentanti del candidato medesimo presso ogni seggio elettorale del collegio uninominale e presso l'Ufficio elettorale regionale.

Alla presente dichiarazione uniscono i seguenti documenti:

a) la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato nel collegio uninominale, firmata ed autenticata;

b) la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della situazione di incandidabilità del candidato a norma degli articoli 1 e 2 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

c) il certificato comprovante l'iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

d) n. ..... certificati, dei quali n. ..... collettivi, comprovanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di un comune del collegio uninominale.

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio elettorale regionale, il sottoscritto elegge domicilio presso il sig. ....., in ..... .

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA CANDIDATURA NEL COLLEGIO UNINOMINALE

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati [Regolamento (UE) 2016 / 679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27 aprile 2016], i sottoscritti elettori sono informati – che il titolare / i titolari del trattamento sono il promotore / i promotori della sottoscrizione e cioè ..... ([2]), con sede in ..... .

([2]) Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono trattati conformemente alla normativa di settore, per motivi di interesse pubblico rilevante in materia di elettorato, a sostegno della candidatura sottoscritta ai fini dell'esercizio dell'elettorato passivo.

I dati saranno comunicati all'Ufficio elettorale regionale costituito presso la Corte d'appello del capoluogo di regione.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto Regolamento nei confronti del / dei sopraindicato / i titolare / i del trattamento nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di ritenuta violazione (articolo 77).

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento (UE) 2016 / 679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopraindicati.

(seguono le altre sottoscrizioni
dei presentatori della lista dei candidati) →

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento (UE) 2016 / 679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che sono vere e autentiche le firme apposte in mia presenza dagli elettori sopra indicati [*specificare il numero degli elettori in cifre e in lettere:* ....], da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

....., addì ..... 20....

Timbro

.....

Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica ([3])
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

([3]) Può autenticare le firme dei sottoscrittori uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

ALLEGATO 4-*BIS*

Elezione suppletiva del Senato della Repubblica

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA IN UN COLLEGIO UNINOMINALE DA PARTE DI UN PARTITO O GRUPPO POLITICO CHE **HA** L'OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

ATTO SEPARATO (*)

(articoli 19, comma 1, 20 e 21-*ter*
del testo unico di cui al d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533)

(*) Questo modello rappresenta la prosecuzione del modello di atto principale di cui al precedente allegato 4.

Contrassegno del candidato nel collegio uninominale

Diametro cm 3

Allegato 4-*bis*

Elezione suppletiva del Senato della Repubblica

Modello di dichiarazione di presentazione di una candidatura in un collegio uninominale da parte di un partito o gruppo politico che **ha** l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni

Atto separato

ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA IN UN COLLEGIO UNINOMINALE DA PARTE DI UN PARTITO O GRUPPO POLITICO CHE HA L'OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

Elenco dei sottoscrittori della candidatura nel collegio uninominale n ..... della regione ..... per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica del ..... contraddistinta con il seguente contrassegno .....
..... ([1]):

Nome e cognome, luogo, data di nascita e codice fiscale del candidato nel collegio uninominale
.....
.....
.....

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA CANDIDATURA NEL COLLEGIO UNINOMINALE

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati [Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27 aprile 2016], i sottoscritti elettori sono informati – che il titolare/i titolari del trattamento sono il promotore/i promotori della sottoscrizione e cioè ..... ([2]), con sede in ..... .

([1]) Descrivere dettagliatamente il contrassegno, riportato all'inizio di questo modello, con il quale viene contraddistinta la candidatura uninominale.

([2]) Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono trattati conformemente alla normativa di settore, per motivi di interesse pubblico rilevante in materia di elettorato, a sostegno della candidatura sottoscritta ai fini dell'esercizio dell'elettorato passivo.

I dati saranno comunicati all'Ufficio elettorale regionale costituito presso la Corte d'appello del capoluogo di regione.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto Regolamento nei confronti del / dei sopraindicato / i titolare / i del trattamento nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di ritenuta violazione (articolo 77).

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento (UE) 2016 / 679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopraindicati.

(seguono le altre sottoscrizioni
dei presentatori della lista dei candidati) →

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopraindicati.

(seguono le altre sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati) →

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento (UE) 2016 / 679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che sono vere e autentiche le firme apposte in mia presenza dagli elettori sopra indicati [*specificare il numero degli elettori in cifre e in lettere:* ....], da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

....., addì ..... 20....

Timbro

.....

Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica ([3])
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

([3]) Può autenticare le firme dei sottoscrittori uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

ALLEGATO 5

Elezione suppletiva della Camera dei deputati

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA DA PARTE DEL CANDIDATO NEL COLLEGIO UNINOMINALE

(articolo 18-*bis* del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)

ALLEGATO 5

Elezione suppletiva della Camera dei deputati

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato nel collegio uninominale

ELEZIONE SUPPLETIVA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA DA PARTE DEL CANDIDATO NEL COLLEGIO UNINOMINALE

...l... sottoscritt... ....., nat... a ..... il ....., codice fiscale ..... ,

DICHIARA

di accettare la candidatura per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati del ..... nel collegio uninominale n. ....., compreso nel collegio plurinominale n. ..... della circoscrizione elettorale ..... .

Tale candidatura è contraddistinta dal seguente contrassegno: .....
.....
..... .

Firma

.....

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA (1)

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che è vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal sig. ....., nato a ..... il ..... 19..... , residente in ..... , da me identificato con il seguente documento: ..... n. ..... .

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì ..... 20....

Timbro

.....

Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(1) L'autenticazione della firma deve essere effettuata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge n. 53/1990.

ALLEGATO 6

Elezione suppletiva del Senato della Repubblica

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA DA PARTE DEL CANDIDATO NEL COLLEGIO UNINOMINALE

(articolo 18-*bis* del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e articolo 9, comma 5, del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533)

ALLEGATO 6

Elezione suppletiva del Senato della Repubblica

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato nel collegio uninominale

ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA DA PARTE DEL CANDIDATO NEL COLLEGIO UNINOMINALE

...l... sottoscritt... ....., nat... a ..... il ....., codice fiscale .....,

DICHIARA

di accettare la candidatura per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica del ..... nel collegio uninominale n. ....., compreso nel collegio plurinominale n. ..... della regione ..... .

Tale candidatura è contraddistinta dal seguente contrassegno: .....
.....
..... .

Firma

.....

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA (1)

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che è vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal sig. ....., nato a ..... il ..... 19..... , residente in ....., da me identificato con il seguente documento: ..... n. ..... .

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

....., addì ..... 20....

Timbro

.....

Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(1) L'autenticazione della firma deve essere effettuata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge n. 53/1990.

ALLEGATO 7

Elezione suppletiva della Camera dei deputati

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CANDIDATO ATTESTANTE L'INSUSSISTENZA DELLA CONDIZIONE DI INCANDIDABILITÀ

(articolo 2, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235)

ALLEGATO 7

Elezione suppletiva della Camera dei deputati

Modello di dichiarazione sostitutiva del candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità

ELEZIONE SUPPLETIVA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CANDIDATO ATTESTANTE L'INSUSSISTENZA DELLA CONDIZIONE DI INCANDIDABILITÀ

...l... sottoscritt... ....., nat... a ..... il ....., codice fiscale ....., a norma degli articoli 1 e 2, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235,

DICHIARA

di non trovarsi in alcuna situazione di incandidabilità prevista dal citato d.lgs. n. 235/2012 per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati che avrà luogo nel ..... .

In particolare attesta:

a) di non aver riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale;

b) di non aver riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;

c) di non aver riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.

..... , addì ..... 20....

Firma leggibile ([1])

.....

([1]) Trattandosi di una dichiarazione sostitutiva resa dal candidato o dalla candidata ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445/2000 e dell'articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 235/2012, non è richiesta alcuna autenticazione della firma del candidato o della candidata che effettua tale dichiarazione.

ALLEGATO 8

Elezione suppletiva del Senato della Repubblica

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CANDIDATO ATTESTANTE L'INSUSSISTENZA DELLA CONDIZIONE DI INCANDIDABILITÀ

(articolo 2, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235)

ALLEGATO 8

Elezione suppletiva del Senato della Repubblica

Modello di dichiarazione sostitutiva del candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità

ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CANDIDATO ATTESTANTE L'INSUSSISTENZA DELLA CONDIZIONE DI INCANDIDABILITÀ

...l... sottoscritt... ....., nat... a ..... il ....., codice fiscale ....., a norma degli articoli 1 e 2, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235,

DICHIARA

di non trovarsi in alcuna situazione di incandidabilità prevista dal citato d.lgs. n. 235/2012 per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica che avrà luogo nel ..... .

In particolare attesta:

a) di non aver riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale;

b) di non aver riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;

c) di non aver riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.

..... , addì ..... 20....

Firma leggibile ([1])

.....

([1]) Trattandosi di una dichiarazione sostitutiva resa dal candidato o dalla candidata ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445/2000 e dell'articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 235/2012, non è richiesta alcuna autenticazione della firma del candidato o della candidata che effettua tale dichiarazione.

ALLEGATO 9

Elezione suppletiva

MODELLO DI DICHIARAZIONE IN CUI SI INDICA IL SOGGETTO INCARICATO DI COMUNICARE ALLA PIATTAFORMA INFORMATICA DEL MINISTERO DELL'INTERNO IL *CURRICULUM VITAE* E IL CERTIFICATO PENALE DEL CANDIDATO

(articolo 1, comma 15, della legge 9 gennaio 2019, n. 3)

Allegato 9

Elezione suppletiva

Modello di dichiarazione in cui si indica il soggetto incaricato di comunicare alla piattaforma informatica del Ministero dell'interno il *curriculum vitae* e il certificato penale del candidato

ELEZIONE SUPPLETIVA

DICHIARAZIONE IN CUI SI INDICA IL SOGGETTO INCARICATO DI COMUNICARE ALLA PIATTAFORMA INFORMATICA DEL MINISTERO DELL'INTERNO IL *CURRICULUM VITAE* E IL CERTIFICATO PENALE DEL CANDIDATO

(Articolo 1, comma 15, della legge 9 gennaio 2019, n. 3)

Il sottoscritto sig. ..... ,
nato a ..... il ..... ,

in qualità di depositante la candidatura del sig. ..... ,
depositata con il numero d'ordine ..... ,

DICHIARA

- che il soggetto incaricato di effettuare la comunicazione, all'apposita piattaforma informatica «Trasparenza» del Ministero dell'interno, del *curriculum vitae* e del certificato penale del candidato è il / la sig. / sig.a ..... , codice fiscale ..... , in qualità di ..... ([1]);

- che il predetto soggetto incaricato utilizza – ai fini della ricezione delle necessarie credenziali di accesso alla piattaforma informatica «Trasparenza» del

([1]) Indicare se presidente o segretario o rappresentante del partito o movimento politico o della lista o del candidato.

Ministero dell'interno – la seguente casella di posta elettronica certificata/ordinaria .....;

- di essere a conoscenza che il soggetto incaricato è tenuto, entro il decimo giorno antecedente la votazione, a comunicare, con le credenziali di accesso alla piattaforma, il *curriculum vitae* e il certificato penale del candidato – già pubblicati sul sito del partito/movimento/lista – rispettando le modalità dettate dal decreto del Ministro dell'interno del 20 marzo 2019, ivi comprese le prescrizioni tecniche di cui al relativo Allegato *A*. Ciò, ai fini della successiva pubblicazione dei documenti di cui sopra anche nella sezione «Elezioni trasparenti» del sito del Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge n. 3/2019.

.....
Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che è vera e autentica la firma apposta in mia presenza dal sig. ..... ,
nato a ..... il ..... 19..... ,
domiciliato in ..... ,
da me identificato con il seguente documento: .....
n. ..... .

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì ..... 20 ....

Timbro

.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione ([2])

([2]) Può autenticare la firma del sottoscrittore uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

ALLEGATO 10

Elezione suppletiva della Camera dei deputati

MODELLO DI VERBALE DI RICEVUTA DELLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA NEL COLLEGIO UNINOMINALE

PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DEL CAPOLUOGO DI REGIONE IN CUI HA SEDE L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

ALLEGATO 10

Elezione suppletiva della Camera dei deputati

Modello di verbale di ricevuta della presentazione della candidatura nel collegio uninominale presso la cancelleria della Corte d'appello del capoluogo di regione in cui ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale

ELEZIONE SUPPLETIVA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 20.....

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE .....

COLLEGIO UNINOMINALE .....

CANCELLERIA DELLA CORTE D' APPELLO DI .....

VERBALE DI RICEVUTA DELLA PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA NEL COLLEGIO UNINOMINALE

L'anno duemila ..... , addì ..... del mese di ..... , alle ore ..... , si è presentato presso questa cancelleria il sig. ..... il quale ha dichiarato di presentare una candidatura nel collegio uninominale n. ..... della circoscrizione elettorale ..... per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati del 20....., candidatura contraddistinta con il seguente contrassegno: ...., presentato presso questa cancelleria.

La predetta candidatura è stata depositata dal sig. .... il quale ha consegnato anche, per la medesima elezione suppletiva, la seguente documentazione:

a) certificati individuali e certificati collettivi comprovanti la condizione di elettori del collegio uninominale da parte dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della candidatura *(solo per le candidature presentate da partiti o gruppi politici tenuti alla raccolta delle sottoscrizioni)*;

b) dichiarazione di accettazione delle candidatura;

c) dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della situazione di incandidabilità del candidato;

d) certificato comprovante l'iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

La dichiarazione di presentazione della candidatura contiene – ai sensi dell'articolo 20, ottavo comma, del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni – le designazioni dei seguenti delegati effettivi e supplenti della candidatura medesima:

• Delegati effettivi:

- sig. ..... ,
  nato a ..... il ..... ,
  domiciliato in ..... ;

- sig. ..... ,
  nato a ..... il ..... ,
  domiciliato in ..... ;

• Delegati supplenti:

- sig. ..... ,
  nato a ..... il ..... ,
  domiciliato in ..... ;

- sig. ..... ,
  nato a ..... il ..... ,
  domiciliato in ..... ;

Alla candidatura, secondo l'ordine di presentazione, viene attribuito il seguente numero progressivo: ..... .

Di quanto sopra viene redatto in due esemplari il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto.

..... , addì ..... 20....

Il presentatore

.....

Bollo della Cancelleria

Il Cancelliere

.....

ALLEGATO 11

Elezione suppletiva del Senato della Repubblica

MODELLO DI VERBALE DI RICEVUTA DELLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA NEL COLLEGIO UNINOMINALE

PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DEL CAPOLUOGO DI REGIONE IN CUI HA SEDE L'UFFICIO ELETTORALE REGIONALE

ALLEGATO 11

Elezione suppletiva del Senato della Repubblica

Modello di verbale di ricevuta della presentazione della candidatura nel collegio uninominale presso la cancelleria della Corte d'appello del capoluogo di regione in cui ha sede l'Ufficio elettorale regionale

ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 20.....

REGIONE .....

COLLEGIO UNINOMINALE .....

CANCELLERIA DELLA CORTE D' APPELLO DI .....

VERBALE DI RICEVUTA DELLA PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA NEL COLLEGIO UNINOMINALE

L'anno duemila ..... , addì ..... del mese di ..... , alle ore ..... , si è presentato presso questa cancelleria il sig. ..... il quale ha dichiarato di presentare una candidatura nel collegio uninominale n. ..... della regione ..... per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica dei deputati del 20....., candidatura contraddistinta con il seguente contrassegno: ...., presentato presso questa cancelleria.

La predetta candidatura è stata depositata dal sig. .... il quale ha consegnato anche, per la medesima elezione suppletiva, la seguente documentazione:

a) certificati individuali e certificati collettivi comprovanti la condizione di elettori del collegio uninominale da parte dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della candidatura *(solo per le candidature presentate da partiti o gruppi politici tenuti alla raccolta delle sottoscrizioni)*;

b) dichiarazione di accettazione delle candidatura;

c) dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della situazione di incandidabilità del candidato;

d) certificato comprovante l'iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

La dichiarazione di presentazione della candidatura contiene – ai sensi dell'articolo 20, ottavo comma, del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni – le designazioni dei seguenti delegati effettivi e supplenti della candidatura medesima:

• Delegati effettivi:

- sig. ..... ,
  nato a ..... il ..... ,
  domiciliato in ..... ;

- sig. ..... ,
  nato a ..... il ..... ,
  domiciliato in ..... ;

• Delegati supplenti:

- sig. ..... ,
  nato a ..... il ..... ,
  domiciliato in ..... ;

- sig. ..... ,
  nato a ..... il ..... ,
  domiciliato in ..... ;

Alla candidatura, secondo l'ordine di presentazione, viene attribuito il seguente numero progressivo: ..... .

Di quanto sopra viene redatto in due esemplari il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto.

..... , addì ..... 20....

Il presentatore

.....

Bollo della Cancelleria

Il Cancelliere

.....

ALLEGATO 12

Elezione suppletiva della Camera dei deputati

MODELLO DI MANIFESTO CON I CANDIDATI NEL COLLEGIO UNINOMINALE E I RELATIVI CONTRASSEGNI

(articolo 24, primo comma, numero 5),
del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)

Allegato 12

Elezione suppletiva della Camera dei deputati

Modello di manifesto con i candidati nel collegio uninominale

ELEZIONE SUPPLETIVA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI — ANNO 20.....

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE .....

COLLEGIO UNINOMINALE .....

1 **Cognome e Nome** Luogo e data di nascita	5 **Cognome e Nome** Luogo e data di nascita
2 **Cognome e Nome** Luogo e data di nascita	6 **Cognome e Nome** Luogo e data di nascita
3 **Cognome e Nome** Luogo e data di nascita	7 **Cognome e Nome** Luogo e data di nascita
4 **Cognome e Nome** Luogo e data di nascita	

..... , addì, ... 20....

Il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale
Dott. .....

NOTA BENE – Per tutti i candidati devono essere indicati PRIMA il cognome, POI il nome, SUCCESSIVAMENTE il luogo e la data di nascita (*non deve essere riportato il codice fiscale*).

Può essere anche specificato lo pseudonimo qualora questo sia stato ammesso dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

I nominativi dei candidati nel collegio uninominale, con il rispettivo contrassegno, sono riportati, nel manifesto, secondo l'ordine risultato dal sorteggio e seguendo la stessa disposizione che verrà osservata anche in sede di stampa della scheda, ai sensi del «Nota Bene» della tabella *F* allegata alla legge 13 marzo 1980, n. 70.

ALLEGATO 13

Elezione suppletiva del Senato della Repubblica

MODELLO DI MANIFESTO CON I CANDIDATI NEL COLLEGIO UNINOMINALE E I RELATIVI CONTRASSEGNI

(articolo 11, comma 1, lettera *c)*, numero 2),
del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533)

Allegato 13

Elezione suppletiva del Senato della Repubblica

Modello di manifesto con i candidati nel collegio uninominale

ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA — ANNO 20.....

REGIONE .....

COLLEGIO UNINOMINALE .....

1 **Cognome e Nome** Luogo e data di nascita	5 **Cognome e Nome** Luogo e data di nascita
2 **Cognome e Nome** Luogo e data di nascita	6 **Cognome e Nome** Luogo e data di nascita
3 **Cognome e Nome** Luogo e data di nascita	7 **Cognome e Nome** Luogo e data di nascita
4 **Cognome e Nome** Luogo e data di nascita	

..... , addì, ... 20....

Il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale
Dott. .....

NOTA BENE – Per tutti i candidati devono essere indicati PRIMA il cognome, POI il nome, SUCCESSIVAMENTE il luogo e la data di nascita (*non deve essere riportato il codice fiscale*).

Può essere anche specificato lo pseudonimo qualora questo sia stato ammesso dall'Ufficio elettorale regionale.

I nominativi dei candidati nel collegio uninominale, con il rispettivo contrassegno, sono riportati, nel manifesto, secondo l'ordine risultato dal sorteggio e seguendo la stessa disposizione che verrà osservata anche in sede di stampa della scheda, ai sensi del «Nota Bene» della tabella *F* allegata alla legge 13 marzo 1980, n. 70.

ALLEGATO 14

Elezione suppletiva della Camera dei deputati

MODELLO DI RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI EFFETTIVI E SUPPLENTI DI UN CANDIDATO NEL COLLEGIO UNINOMINALE PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE DI UN MEDESIMO COMUNE

ALLEGATO 14

Elezione suppletiva della Camera dei deputati
Modello di ricevuta della designazione
dei rappresentanti effettivi e supplenti
di un candidato nel collegio uninominale
presso gli uffici elettorali di sezione
di un medesimo comune

ELEZIONE SUPPLETIVA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 20.....

CIRCOSCRIZIONE .....

COLLEGIO UNINOMINALE .....

COMUNE DI .....

RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI EFFETTIVI E SUPPLENTI DI UN CANDIDATO NEL COLLEGIO UNINOMINALE PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE DEL COMUNE

L'anno duemila ..... , addì ..... del mese di ..... , alle ore ..... , è stata presentata, presso questa segreteria comunale, la dichiarazione scritta – debitamente autenticata a norma dell'articolo 25 del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni – a firma dei signori .... (1), nella loro qualità di delegati del candidato ..... nel collegio uninominale n. ..... della circoscrizione ..... (2) per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati del 20..... , la cui candidatura

---

(1) Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita dei delegati effettivo e supplente del candidato nel collegio uninominale.

(2) Specificare il numero del collegio uninominale in cui si svolge l'elezione suppletiva e la denominazione della circoscrizione elettorale.

è contraddistinta con il n. ..... e recante il seguente contrassegno: .....
.....
.....
.....

oppure

a firma dei signori ..... (1), espressamente autorizzati in forma autentica dai delegati del candidato nel collegio uninominale n. ..... (2) contraddistinto con il n. ..... e recante il seguente contrassegno: .....
.....
..... ,

con la quale vengono designati i rappresentanti effettivi e i rappresentanti supplenti del medesimo candidato presso gli uffici elettorali delle sezioni n. .....
.....
.....
.....
.....
di questo comune.

..... , addì ..... 20....

Bollo del Comune

Il Segretario comunale

.....

ALLEGATO 15

Elezione suppletiva del Senato della Repubblica

MODELLO DI RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI EFFETTIVI E SUPPLENTI DI UN CANDIDATO NEL COLLEGIO UNINOMINALE PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE DI UN MEDESIMO COMUNE

Allegato 15

Elezione suppletiva del Senato della Repubblica
Modello di ricevuta della designazione
dei rappresentanti effettivi e supplenti
di un candidato nel collegio uninominale
presso gli uffici elettorali di sezione
di un medesimo comune

ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 20.....

REGIONE .....

COLLEGIO UNINOMINALE .....

COMUNE DI .....

RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI EFFETTIVI E SUPPLENTI DI UN CANDIDATO NEL COLLEGIO UNINOMINALE PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE DEL COMUNE

L'anno duemila ..... , addì ..... del mese di ..... , alle ore ..... , è stata presentata, presso questa segreteria comunale, la dichiarazione scritta – debitamente autenticata a norma dell'articolo 25 del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni – a firma dei signori .... (1), nella loro qualità di delegati del candidato ..... nel collegio uninominale n. ..... della regione ..... (2) per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica del 20..... , la cui candidatura è

(1) Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita dei delegati effettivo e supplente del candidato nel collegio uninominale.

(2) Specificare il numero del collegio uninominale in cui si svolge l'elezione suppletiva e la denominazione della regione.

contraddistinta con il n. ..... e recante il seguente contrassegno: .....
.....
.....
.....

oppure

a firma dei signori ..... (1), espressamente autorizzati in forma autentica dai delegati del candidato nel collegio uninominale n. ..... (2) contraddistinto con il n. ..... e recante il seguente contrassegno: .....
.....
..... ,

con la quale vengono designati i rappresentanti effettivi e i rappresentanti supplenti del medesimo candidato presso gli uffici elettorali delle sezioni n. .....
.....
.....
.....
.....
di questo comune.

..... , addì ..... 20....

Bollo del Comune

Il Segretario comunale

.....

ALLEGATO 16

Elezione suppletiva della Camera dei deputati

MODELLO DI RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI EFFETTIVI E SUPPLENTI DI UN CANDIDATO NEL COLLEGIO UNINOMINALE PRESSO L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

ALLEGATO 16

Elezione suppletiva della Camera dei deputati
Modello di ricevuta della designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti di un candidato nel collegio uninominale presso l'Ufficio centrale circoscrizionale

ELEZIONE SUPPLETIVA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 20.....

CIRCOSCRIZIONE .....

COLLEGIO UNINOMINALE .....

CANCELLERIA DELLA CORTE D' APPELLO DI .....

RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI EFFETTIVI E SUPPLENTI DI UN CANDIDATO NEL COLLEGIO UNINOMINALE PRESSO L' UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

L'anno duemila ..... , addì ..... del mese di ..... , alle ore ..... , è stata presentata, presso questa cancelleria, la dichiarazione scritta – debitamente autenticata a norma dell'articolo 25 del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni – a firma dei signori .... (1), nella loro qualità di delegati del candidato ..... nel collegio uninominale n. ..... della circoscrizione ..... (2) per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati del 20..... , la cui candidatura

---

(1) Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita dei delegati effettivo e supplente del candidato nel collegio uninominale.

(2) Specificare il numero del collegio uninominale in cui si svolge l'elezione suppletiva e la denominazione della circoscrizione elettorale.

è contraddistinta con il n. ..... e recante il seguente contrassegno: .....
.....
.....
.....

oppure

a firma dei signori ..... (1), espressamente autorizzati in forma autentica dai delegati del candidato nel collegio uninominale n. ..... (2) contraddistinto con il n. ..... e recante il seguente contrassegno: .....
.....
..... ,

con la quale vengono designati i rappresentanti effettivi e i rappresentanti supplenti del medesimo candidato presso l'Ufficio centrale circoscrizionale in funzione presso questa Corte d'appello.

Si rilascia la presente ricevuta per attestare l'avvenuto tempestivo deposito della dichiarazione di cui sopra presso questa cancelleria.

..... , addì ..... 20....

Bollo della Cancelleria della Corte d'appello

Il Cancelliere

.....

ALLEGATO 17

Elezione suppletiva del Senato della Repubblica

MODELLO DI RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI EFFETTIVI E SUPPLENTI DI UN CANDIDATO NEL COLLEGIO UNINOMINALE PRESSO L'UFFICIO ELETTORALE REGIONALE

Allegato 17

Elezione suppletiva del Senato della Repubblica
Modello di ricevuta della designazione
dei rappresentanti effettivi e supplenti
di un candidato nel collegio uninominale
presso l'Ufficio elettorale regionale

ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 20.....

REGIONE .....

COLLEGIO UNINOMINALE .....

CANCELLERIA DELLA CORTE D' APPELLO DI .....

RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI EFFETTIVI E SUPPLENTI DI UN CANDIDATO NEL COLLEGIO UNINOMINALE PRESSO L' UFFICIO ELETTORALE REGIONALE

L'anno duemila ..... , addì ..... del mese di ..... , alle ore ..... , è stata presentata, presso questa cancelleria, la dichiarazione scritta – debitamente autenticata a norma dell'articolo 25 del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni – a firma dei signori .... (1), nella loro qualità di delegati del candidato ..... nel collegio uninominale n. ..... della regione ..... (2) per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica del 20..... , la cui candidatura è

---

(1) Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita dei delegati effettivo e supplente del candidato nel collegio uninominale.

(2) Specificare il numero del collegio uninominale in cui si svolge l'elezione suppletiva e la denominazione della regione.

contraddistinta con il n. ..... e recante il seguente contrassegno: .....
.....
.....
.....

oppure

a firma dei signori ..... (1), espressamente autorizzati in forma autentica dai delegati del candidato nel collegio uninominale n. ..... (2) contraddistinto con il n. ..... e recante il seguente contrassegno: .....
.....
..... ,

con la quale vengono designati i rappresentanti effettivi e i rappresentanti supplenti del medesimo candidato presso l'Ufficio elettorale regionale in funzione presso questa Corte d'appello.

Si rilascia la presente ricevuta per attestare l'avvenuto tempestivo deposito della dichiarazione di cui sopra presso questa cancelleria.

..... , addì ..... 20....

Bollo della Cancelleria della Corte d'appello

Il Cancelliere

.....

ALLEGATO 18

Elezione suppletiva della Camera dei deputati

MODELLO DI DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE DA PARTE DEL CANDIDATO NEL COLLEGIO UNINOMINALE

(articolo 7, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

ALLEGATO 18

Elezione suppletiva della Camera dei deputati

Modello di designazione del mandatario elettorale da parte del candidato nel collegio uninominale

(articolo 7, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

ELEZIONE SUPPLETIVA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 20....

CIRCOSCRIZIONE .....

COLLEGIO UNINOMINALE .....

DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE DA PARTE DEL CANDIDATO NEL COLLEGIO UNINOMINALE

AL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE

COSTITUITO PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI

.....

Il sottoscritto / La sottoscritta ..... ([1]),
nato a / nata a ..... il ..... ,
residente in ..... , via ..... ,
avendo accettato la propria candidatura per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati del 20..... nel collegio uninominale n..... della circoscrizione
..... ,
candidatura contraddistinta con il seguente contrassegno: .....
.....
..... ,

([1]) - Nome, cognome, luogo e data di nascita del candidato / della candidata nel collegio uninominale per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati.

DESIGNA

ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515,

il sig. / la sig. ..... ,
nato / nata a ..... il ..... ,
residente in ..... , via ..... ,
quale mandatario elettorale per tutti gli adempimenti previsti dalla citata legge n. 515 del 1993.

Firma

.....

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA (1)

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che è vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa designazione del mandatario elettorale dal sig. / dalla sig.ª ..... ,
nato / nata a ..... il ..... 19..... ,
residente in ..... ,
da me identificato / identificata con il seguente documento: .....
..... n. ..... .

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì ..... 20....

Timbro

.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(2) - L'autenticazione della firma deve essere effettuata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge n. 53/1990.

ALLEGATO 19

Elezione suppletiva del Senato della Repubblica

MODELLO DI DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE DA PARTE DEL CANDIDATO NEL COLLEGIO UNINOMINALE

(articolo 7, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

ALLEGATO 19

Elezione suppletiva del Senato della Repubblica

Modello di designazione del mandatario elettorale da parte del candidato nel collegio uninominale

(articolo 7, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

ELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 20....

REGIONE .....

COLLEGIO UNINOMINALE .....

DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE DA PARTE DEL CANDIDATO NEL COLLEGIO UNINOMINALE

AL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE

COSTITUITO PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI

.....

Il sottoscritto / La sottoscritta ..... ([1]),
nato a / nata a ..... il ..... ,
residente in ..... , via ..... ,
avendo accettato la propria candidatura per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica del 20..... nel collegio uninominale n..... della regione ..... , candidatura contraddistinta con il seguente contrassegno: .....
.....
..... ,

([1]) - Nome, cognome, luogo e data di nascita del candidato / della candidata nel collegio uninominale per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica.

DESIGNA

ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515,
il sig. / la sig. ..... ,
nato / nata a ..... il ..... ,
residente in ..... , via ..... ,
quale mandatario elettorale per tutti gli adempimenti previsti dalla citata legge n. 515 del 1993.

Firma

.....

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA (1)

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che è vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa designazione del mandatario elettorale dal sig. / dalla sig.ª ..... ,
nato / nata a ..... il ..... 19..... ,
residente in ..... ,
da me identificato / identificata con il seguente documento: .....
..... n. ..... .

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì ..... 20....

Timbro

.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(2) - L'autenticazione della firma deve essere effettuata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge n. 53/1990.

Ideazione, progettazione grafica e cura del volume:

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

Stampa:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.

Luglio 2020